



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 448

Prot. n. d330-2025-

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Adozione delle linee guida sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori

Il giorno **04 Aprile 2025** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**FRANCESCA GEROSA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**ACHILLE SPINELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**SIMONE MARCHIORI**  
**MARIO TONINA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica quanto segue.

Nell'affidare una commessa tesa alla realizzazione di un'opera pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire la qualità delle prestazioni, non solo nella fase della scelta del contraente ma, ancora prima, in fase di predisposizione del progetto e dell'individuazione dei parametri della gara, attuando il principio del risultato introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e recepito nell'ordinamento provinciale con l'art. 2 della L.P. n. 2/2016 come modificato dalla L.P. n. 9/2023. In base a tale principio, infatti, *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (comma 1)”*. Il principio del risultato, peraltro, è sotto questo punto di vista correlato strettamente con l'esigenza di assicurare il miglior risultato possibile per l'amministrazione (comma 2) e, pertanto, anche il principio di concorrenza (e la conseguente competizione tra operatori economici) risulta funzionale al conseguimento del miglior risultato utile per l'amministrazione nel conseguimento dell'interesse pubblico.

Fra gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per il perseguimento del risultato predetto e per l'individuazione del miglior rapporto qualità / prezzo vi è il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale criterio per sua espressa vocazione garantisce la migliore qualità dell'opera a fronte di un prezzo stimato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara: la funzione stessa del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, infatti, è quello di identificare - in esito all'espletamento della procedura di gara - l'offerta che costituisce il miglior rapporto prezzo / qualità perseguendo così l'obiettivo che l'art. 2 comma 1 della L.P. n. 2/2026 assegna all'affidamento dei contratti pubblici, in piena coerenza con il predetto principio del risultato.

La predisposizione degli atti di gara costituisce un momento delicato di esercizio del potere discrezionale da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e, in caso di procedure di gara aggiudicate mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa un ruolo fondamentale, particolare rilevanza assumono i criteri di valutazione dell'offerta tecnica al fine di individuare l'offerta qualitativamente migliore, sulla base del rapporto qualità/prezzo.

In merito, l'art. 108 del Codice del 2023 stabilisce che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, al comma 4, stabilisce che essa *“è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale connessi all'oggetto dell'appalto”* avendo cura di precisare che *“la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.”*

Ai sensi dell'articolo 4 della L.P. n. 2/2016, si stabilisce che *“per accrescere l'efficienza della spesa pubblica la Provincia promuove l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa”* e che *“per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici la Provincia può adottare linee guida con deliberazione della Giunta provinciale”*.

Con le linee guida, costituenti allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si vuole offrire un'adeguata risposta all'esigenza, manifestata anche dai componenti del Tavolo Appalti, di avere un ausilio utile per la predisposizione degli atti di gara da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Tale ausilio individua le direttrici fondamentali per l'applicazione del criterio di aggiudicazione in questione nell'ottica di un effettivo perseguimento del risultato

dell'individuazione del miglior rapporto qualità / prezzo, tenuto conto anche di aspetti sociali e ambientali e individuando esempi di possibili criteri di valutazione delle offerte con riferimento ai contratti di appalto di lavori pubblici. Le linee guida hanno lo scopo di favorire l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici, coniugando da un lato l'esigenza di tempestività imposta dal principio del risultato e dall'altro il perseguimento della migliore qualità perseguibile per le opere realizzate sul nostro territorio (tenuto doverosamente conto anche di aspetti sociali e ambientali) a fronte dei limiti delle risorse economiche a disposizione. Esse costituiscono uno strumento di supporto per le Amministrazioni aggiudicatrici, alla cui discrezionalità è rimessa la scelta dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ritenuti più adeguati allo specifico appalto, stante la necessità - ribadita ed esplicitata anche dall'art. 108 del nuovo Codice del 2023 - che tali criteri siano connessi all'oggetto dell'appalto.

Le linee guida sono il risultato di un confronto con un gruppo costituito anche dai rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dalle associazioni di categoria.

Sulle linee guida è stato acquisito parere favorevole della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si è espressa nella seduta di data 26 marzo 2025 (nota prot. 251279 di data 27.3.2025) e del Consiglio delle autonomie locali che si è espresso nella seduta di data 19 marzo 2025 con parere favorevole con alcune osservazioni (nota prot. n. 234603 di data 20.3.2025). In particolare, pur evidenziando la ricaduta solo marginale sull'attività delle Amministrazioni comunali in ragione degli importi elevati degli appalti cui le linee guida si riferiscono, ha osservato la difficoltà di definire concretamente gli elementi di valutazione a fronte dei vincoli derivanti dal progetto esecutivo posto a base di gara e del relativo costo stimato dalla Stazione appaltante, oltre alle ricadute in termini di maggiori adempimenti in sede di gestione operativa del cantiere. Preso atto che le linee guida identificano criteri a titolo esemplificativo e non esaustivo che devono essere individuati in ragione della singola opera posta in gara, è dalle caratteristiche (tecniche, tipologiche, di localizzazione, operative ecc.) dell'opera che si deve trarre spunto per definire i criteri di valutazione individuando, caso per caso, quegli aspetti che il mercato è in grado di esprimere a fronte delle capacità dei singoli operatori economici di migliorare la qualità realizzativa, gestionale, organizzativa dell'opera e della relativa fase di esecuzione anche in vista della miglior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli impatti sul contesto ambientale e sociale in cui si inserisce. Inoltre, i criteri esemplificati comportano adempimenti che garantiscono la possibilità di un miglior presidio, da parte della Stazione appaltante, delle presenze in cantiere e della tipologia di mezzi utilizzati a garanzia di una tutela effettiva dei lavoratori in termini sia di condizioni di lavoro che di sicurezza in aderenza ai principi di salvaguardia dettati dalla normativa vigente. Infine, circa l'osservazione relativa alle peculiarità derivanti dai riferimenti all'intera compagine dell'appaltatore si è optato per evidenziare e declinare con maggior chiarezza la qualificazione del concetto di "appaltatore" utilizzato nell'esemplificazione dei singoli possibili elementi di valutazione (anche riferiti al possesso della certificazioni indicate) in apertura della parte II delle linee guida con indicazione di carattere generale valida in ogni caso in cui i singoli elementi di valutazione richiamino il termine "appaltatore".

Tutto ciò premesso

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti le disposizioni normative, gli atti e la documentazione citati in premessa;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.;
- visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.;

- vista la legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 e s.m.

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. di approvare le “Linee guida per l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori” costituenti allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Linee guida

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

## ALLEGATO

### LINEA GUIDA PER L'UTILIZZO DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA NEGLI APPALTI DI LAVORI

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO.....	3
<b>PARTE I.....</b>	<b>4</b>
INDIRIZZI GENERALI.....	4
1. Il quadro normativo.....	4
2. La centralità della progettazione e le migliorie tecniche.....	6
3. Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione.....	7
4. Criteri di valutazione e oggetto dell'appalto.....	8
5. Criteri di valutazione e criteri motivazionali.....	8
6. Criteri di valutazione e determinazione del punteggio.....	11
7. La c.d. "soglia di sbarramento".....	11
8. La c.d. "riparametrazione" dei punteggi.....	13
9. La riparametrazione e la soglia di anomalia.....	14
10. Riparametrazione e soglia di sbarramento.....	14
11. Criteri di valutazione e controlli.....	15
12. Criteri di valutazione e Commissione Tecnica.....	15
13. Attribuzione del punteggio offerta economica.....	17
14. La valutazione della sostenibilità economica dell'offerta.....	17
<b>PARTE II.....</b>	<b>19</b>
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA CON RIFERIMENTO AL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.....	19
1. Esempificazione dei Criteri di valutazione.....	20
1.1. Esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente da parte del concorrente senza subaffidamenti.....	20
1.2. Numero di dipendenti impiegati in cantiere assunti con contratto a tempo indeterminato.....	21
1.3. Numero di dipendenti tecnici dotati di diploma o laurea.....	22
1.4. Possesso della certificazione ISO 14001 (sistema di gestione ambientale).....	23
1.5. Possesso della certificazione ISO 45001.....	24
1.6. Possesso della certificazione di genere.....	25
1.7. Possesso dell'Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO)..	26
1.8. Impegno alla certificazione della correttezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nell'appalto.....	27
1.9. Numero di operai con qualifica minima di operaio specializzato.....	29
1.10. Qualità attrezzature e macchinari: mezzi trasporto materiale EURO 5 o 6.....	30

1.11. Qualità attrezzature e macchinari – macchine operatrici EU STAGE IIIB o STAGE IV.....	30
1.12. Utilizzo di fornitori locali.....	31
1.13. Formazione specifica dedicata alle mansioni svolte nel periodo di esecuzione dei lavori.....	32
1.14. Coinvolgimento delle piccole e medie Imprese (PMI) nell'esecuzione dei lavori mediante la partecipazione alle gare in forma aggregata.....	33
1.15. Durata – riduzione del termine di esecuzione dei lavori.....	34
1.16. Altri possibili elementi di valutazione.....	35
1.16.1. Miglioramento delle prestazioni di alcune componenti.....	35
1.16.2. Gestione operative delle demolizioni.....	35
1.16.3. Organizzazione e gestione del cantiere.....	36
1.16.4. Appalto integrato.....	36
1.16.5. Verifiche e penali.....	37
1.17. Presentazione o ammissione di un'unica offerta.....	37

## PREMESSA

### IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO

Con la L.P. n. 9/2023 si è proceduto ad adeguare l'ordinamento provinciale sui contratti pubblici a quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 31 marzo 2023 n. 36.

Il contesto normativo applicabile ai lavori pubblici, in esito alla predetta innovazione, è stato fortemente inciso: le novità introdotte sia a livello locale che a livello nazionale hanno portato a ritenere opportuno fornire delle indicazioni utili a tutti gli operatori coinvolti nel settore della contrattualistica pubblica, siano essi le Amministrazioni aggiudicatrici che gli operatori economici che si approssimano al mercato delle commesse pubbliche.

Fra le principali novità introdotte dal Codice Nazionale recepite a livello di normativa provinciale vi è la codificazione espressa del principio del risultato previsto dall'art. 1 del Codice dei Contratti (e art. 2 della L.P. n. 2/2016) ove si legge:

*<<1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*

*2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*

*3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.>>*

Lo stesso Codice, inoltre, al suo articolo 4 ha qualificato il principio del risultato quale base per l'interpretazione e l'applicazione di tutte le sue norme, così come ha fatto l'art. 2 della L.P. n. 2/2016.

Dall'analisi del mutato contesto normativo discende che ogni istituto previsto dalla normativa sulla contrattualistica pubblica deve essere interpretato e applicato alla luce di una precisa direttrice, ossia il conseguimento del risultato da identificarsi nel pervenire all'affidamento di un contratto pubblico e nella sua esecuzione nel minor tempo possibile e con il miglior rapporto qualità prezzo.

Ed è proprio alla luce di siffatta direttrice che si intende analizzare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicato alle procedure di gara svolte per l'appalto di lavori pubblici

Il presente documento ha lo scopo di favorire l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici, coniugando da un lato l'esigenza di tempestività imposta dal principio del risultato e dall'altro il perseguimento della migliore qualità perseguibile per le offerte e le opere realizzate sul nostro territorio (tenuto doverosamente conto anche di aspetti sociali e ambientali) a fronte dei limiti delle risorse economiche a disposizione.

Il documento è diviso in due Parti:

- nella Parte I sono richiamati i principali indirizzi di carattere generale per l'impostazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;



- nella Parte II sono proposti alcuni criteri di valutazione delle offerte sia di tipo quantitativo, che permettono uno svolgimento rapido della fase di gara, che di tipo qualitativo.

Il presente documento costituisce un supporto per le Amministrazioni aggiudicatrici, alla cui discrezionalità è rimessa la scelta dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ritenuti più adeguati allo specifico appalto (stante la necessità - illustrata nel seguito - che tali criteri siano connessi all'oggetto dell'appalto), utilizzando o meno uno o più dei criteri proposti, in aggiunta o meno ad altri.

## PARTE I

### INDIRIZZI GENERALI

#### 1. Il quadro normativo

L'ordinamento provinciale sui contratti pubblici, a seguito della riforma attuata dalla L.P. n. 9/2023, ha conservato, in materia di criteri di aggiudicazione, solamente l'art. 17 della L.P. n. 2/2016 che, nel rinviare alla normativa nazionale l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha mantenuto la prescrizione della premialità massima al 30% del punteggio per l'offerta economica, garantendo così che vi sia in ogni caso una netta prevalenza della valutazione qualitativa della proposta presentata in sede di gara, rispetto alle ricadute economiche della stessa. Oltre a ciò l'art. 17 cit. contiene un'elencazione non tassativa e non esaustiva dei possibili criteri di valutazione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La disciplina dei criteri di aggiudicazione, quindi, oggi è da rinvenirsi nel Codice nazionale e, per quanto di interesse, nell'art. 108 dello stesso che riconferma la prevalenza attribuita al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 comma 4 per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria ove è espressamente previsto che le procedure negoziate ivi descritte possano essere aggiudicate sia con questo criterio che con criterio del prezzo più basso (ad eccezione, per quanto di interesse e secondo quanto stabilito dall'art. 108 comma 2, degli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, degli affidamenti di appalto integrato e degli affidamenti di contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo).

L'art. 108, comma 1, del Codice dispone che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo / efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Quindi, anche oggi, come già nel previgente ordinamento provinciale dei contratti pubblici, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è considerato il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti pubblici, anche se con una maggior apertura al criterio del prezzo più basso con l'art. 50 del Codice per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, cosa che – di fatto – ha reso ordinarie le eccezioni previste (sia a livello nazionale che provinciale) nel periodo emergenziale.

A tal proposito si deve comunque coordinare la norma appena descritta con il principio del risultato per come declinato dall'art. 1 del Codice che, fra l'altro, impone il perseguimento del risultato dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità / prezzo. Quindi è certamente vero che il criterio oggi in esame non è obbligatorio per appalti di importo inferiore alla soglia UE (salvo i casi sopra descritti), ma è essenziale che per particolari appalti (che siano di particolare rilievo economico, come ad es. se di importo superiore a 4.000.000,00 di euro e dimostrino una particolare complessità tecnica o derivante dalla peculiare localizzazione) la singola Stazione appaltante valuti

l'opportunità di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a maggior garanzia del perseguimento del miglior rapporto qualità / prezzo: rimane fermo che il diverso criterio del minor prezzo può essere sempre utilizzato laddove prevalgono le esigenze di tempestiva conclusione del procedimento (*in primis* perché collegato a finanziamenti che scontano termini ristretti) che comportino la necessità di adottare criteri che rendano il più snella possibile la procedura.

Questo criterio di aggiudicazione, infatti, rispetto al criterio del prezzo più basso, da un lato favorisce la consapevolezza degli operatori economici nella preparazione dell'offerta, perché richiede uno studio più accurato del progetto a base di gara, premia l'offerta anche in base a fattori di qualità e lascia margini agli operatori economici di esprimere compiutamente la propria capacità organizzativa / innovativa. Dall'altro lato, l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determina un maggiore onere per le Amministrazioni pubbliche, nella fase di preparazione della gara, nell'individuazione delle commissioni tecniche formate necessariamente da tecnici esperti e nella fase di valutazione delle offerte che può richiedere tempi lunghi.

Fermo questo, il criterio in disamina proprio per sua espresa vocazione garantisce la migliore qualità dell'opera a fronte di un prezzo stimato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara: la funzione stessa del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, infatti, è quello di identificare - in esito all'espletamento della procedura di gara - l'offerta che costituisce il miglior rapporto prezzo / qualità perseguendo così l'obiettivo che l'art. 2 comma 1 della L.P. n. 2/2016 assegna all'affidamento dei contratti pubblici, in piena coerenza con il principio del risultato sancito dall'art. 1 del Codice. Ne consegue che le Stazioni appaltanti sono chiamate a introdurre strumenti e correttivi tesi a soddisfare siffatti obiettivi e principi a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. Fra gli strumenti possibili e auspicabili vi è anche quello di definire la quota di punteggio da riservare all'offerta tecnica in una percentuale superiore a quella minima fissata dall'art. 17 della L.P. n. 2/2016: è auspicabile e fortemente consigliato, quindi, che le Amministrazioni riservino alla **parte tecnica dell'offerta un punteggio pari a 80 punti** sui 100 disponibili, limitando il punteggio dell'offerta a 20 punti. In tal modo si potenzia il valore ascrivibile alla parte tecnica assicurando il miglior rapporto prezzo / qualità e giovandosi delle possibilità di miglioramento qualitativo che offre il mercato, pur - ovviamente - rimanendo nell'ambito della spesa prevista. Per altro verso, la scelta di una siffatta calmierazione del peso da attribuire alla parte economica è un valido strumento per limitare i ribassi che gli offerenti presentano in gara: anche questo aspetto concorre alla garanzia di qualità del risultato finale, ossia dell'opera realizzata, poiché ribassi eccessivi incidono sulla qualità di esecuzione dell'opera, aumentano i rischi di una non corretta esecuzione e di ritardi nella relativa conclusione, oltre a poter determinare nel tempo un aumento dei costi di manutenzione dell'opera.

Nell'ambito del contesto normativo occorre ricordare anche che le Amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad adottare i decreti ministeriali di approvazione dei Criteri ambientali minimi secondo quanto previsto nell'art. 57 comma 2 del Codice, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 comma 1 quater della L.P. n. 26/1993. L'obbligo predetto si riferisce nel suo minimo alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste nei singoli decreti CAM applicabili alla fattispecie concreta. Peraltro, **ciascun decreto CAM reca anche una serie di elementi premiali che laddove si proceda con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa devono (almeno in parte) essere introdotti negli atti di gara.** Ne discende che ciascuna Amministrazione aggiudicatrice deve valutare, a fronte della singola opera e del relativo CAM da applicare, la pertinenza dei singoli criteri premiali distintamente previsti e integrarli negli atti di gara al fine di ottenere miglioramenti della tutela ambientale sottesa all'adozione di ciascun decreto CAM concorrendo anche per questa via al conseguimento degli obiettivi propri del Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica Amministrazione. Stante la varietà dei Decreti CAM esistenti e il grado di dettaglio degli stessi nella definizione dei singoli possibili elementi premiali, le presenti linee guida rinviano ai medesimi e non intendono sostituirsi agli stessi.

Del pari occorre ricordare che il Codice al suo articolo 43 disciplina l'introduzione dell'obbligatorietà dell'utilizzazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. A decorrere dal momento della sua implementazione obbligatoria e per la tipologia di appalti cui si applica (tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17 comma 1 ter della L.P. n. 26/1993) l'art. 1 comma 10 lett. b) dell'All. I.9 del Codice stabilisce che *"b) nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti presentano anche l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti,"*. La norma quindi impone come obbligatorio l'inserimento di un elemento premiale specifico per la valutazione dell'offerta di gestione informativa e collega la predetta offerta al contenuto del capitolato informativo che - in questi casi - costituisce un elaborato necessario del progetto posto a base di gara. Alla luce del dato testuale normativo la formulazione del criterio premiale deve essere adeguata al contenuto del singolo capitolato informativo che è adattato alla singola opera messa in gara: di conseguenza non viene descritta nella parte II delle presenti linee guida.

Del pari non sono previsti esempi di criteri premiali di cui all'art. 57 comma 2 bis del Codice da un lato perché la norma stessa rinvia ad una precisa valutazione specifica connessa alla tipologia dell'intervento, e dall'altro lato perché il relativo All. II.3 attende per la sua operatività specifiche linee guida Ministeriali alle quali le presenti linee guida non intendono sovrapporsi.

<i>In sintesi:</i>
<i>Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa garantisce l'individuazione del miglior rapporto qualità / prezzo.</i>
<i>Ai fini di garantire la massima qualità dell'opera da realizzare è essenziale che per determinati appalti di particolare rilievo economico, come ad es. se di importo superiore a 4.000.000,00 di euro, o di particolare complessità tecnica o derivante dalla peculiare localizzazione, le Amministrazioni valutino l'opportunità di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</i>
<i>Ai fini di garantire la massima qualità dell'opera da realizzare è auspicabile e fortemente consigliato che le Amministrazioni riservino alla parte tecnica dell'offerta un punteggio pari a 80 punti sui 100 disponibili, limitando il rilievo della parte economica ai 20 punti restanti.</i>

## **2. La centralità della progettazione e le migliori tecniche**

Un primo elemento da considerare ai fini dell'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa riguarda l'utilizzo del progetto esecutivo a base degli affidamenti di lavori pubblici.

L'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2016 stabilisce che *"il progetto per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di forniture e di servizi rappresenta lo strumento principale per perseguire le finalità di questa legge. Il progetto assicura il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture e individua gli aspetti economici e qualitativi per l'aggiudicazione e le condizioni di esecuzione dell'appalto, nel rispetto degli obiettivi e dei principi di questa legge. Il progetto si riferisce alla minima unità autonoma e funzionale e prevede la ripartizione in lotti, ai sensi dell'articolo 7. Il progetto assicura la qualità e l'efficacia della prestazione in relazione alle risorse messe a disposizione e la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione."*

La legge provinciale n. 2 del 2016 (cfr. art. 1) è volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici, e a perseguire obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale, di tutela della salute, di formazione professionale sul lavoro e di promozione di iniziative a carattere sociale.

Le Amministrazioni aggiudicatrici devono quindi porre la massima attenzione nella predisposizione del progetto, perché esso rappresenta il primo e fondamentale strumento per l'efficace soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito con la realizzazione dell'opera pubblica: il progetto esecutivo consiste nella descrizione esaustiva e dettagliata dei lavori da realizzare al fine di soddisfare al meglio l'interesse pubblico individuato dall'Amministrazione.

Se comunque l'Amministrazione volesse avvalersi di criteri qualitativi che si traducono in migliorie, deve definire in modo puntuale gli aspetti progettuali che possono essere oggetto di miglioria e quali sono i limiti di accettabilità delle proposte dei concorrenti. In particolare si annota che le migliorie tecniche consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (Cons. Stato, V, 08/01/2021, n. 282).

<i>In sintesi:</i>
<i>L'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2016 sottolinea l'importanza del progetto esecutivo come strumento principale per la realizzazione di lavori pubblici, forniture e servizi in modo da assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo.</i>
<i>L'Amministrazione può ammettere, definendola preventivamente, la presentazione di migliorie per rendere l'offerta maggiormente rispondente alle esigenze senza però comportare modifiche sostanziali.</i>
<i>Le Amministrazioni devono prestare la massima attenzione nella predisposizione del progetto di gara che deve definire compiutamente le richieste dell'Amministrazione.</i>

### 3. Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione

I requisiti di partecipazione servono a valutare l'idoneità degli offerenti ai fini della partecipazione alla gara. Com'è noto, negli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, il possesso delle **certificazioni SOA** nelle categorie e classifiche richieste dal bando (oltre al possesso dei requisiti di ordine generale) è requisito necessario e sufficiente alla partecipazione alla gara (salvo quanto previsto dall'art. 103 del Codice per appalti di importo superiore a 20,658 milioni di euro).

I criteri di valutazione servono esclusivamente a valutare le offerte per l'aggiudicazione e devono pertanto fare riferimento a elementi specifici dell'offerta (e non degli offerenti) in relazione al progetto da realizzare: in altri termini, di norma gli elementi di valutazione devono essere indirizzati a valorizzare la proposta dell'operatore economico e, quindi, la qualità della prestazione che intende rendere all'Amministrazione aggiudicatrice, ossia "come" intende eseguire l'opera appaltata.

La direttiva 2014/24/UE ha tuttavia previsto l'ipotesi che, "qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell'esecuzione dell'appalto, le Amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta". Analogamente, l'art. 17 della L.P. n. 2/2016 introduce quale possibile elemento premiale anche "e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto".

Inoltre si segnala che il comma 7 dell'art. 108 del Codice 2023 prevede che possano essere introdotti criteri premiali *“atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.”* Allo stesso modo, l'art. 17 riporta, quale esempio di possibile elemento premiale *“m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese”*.

<i>In sintesi:</i>
<i>I requisiti di partecipazione servono a valutare l'idoneità degli offerenti ai fini della partecipazione alla gara.</i>
<i>I criteri di valutazione servono a valutare le offerte per l'aggiudicazione e devono pertanto fare riferimento a elementi specifici dell'offerta, in relazione al progetto da realizzare.</i>
<i>L'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale possono costituire un criterio di valutazione quando la qualità del personale incaricato può avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto.</i>

#### **4. Criteri di valutazione e oggetto dell'appalto**

L'art. 108 del Codice 2023 stabilisce che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, al comma 4, stabilisce che *“è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale connessi all'oggetto dell'appalto”* avendo cura di precisare che *“la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.”*

Si ricorda che, per espressa disposizione dell'art. 17 della L.P. n. 2/2016 il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento: rimane fermo che - a garanzia della qualità dell'offerta - è auspicabile e fortemente consigliato riservare alla parte tecnica dell'offerta almeno 80 punti dei 100 a disposizione .

Al comma 5 il citato art. 17 elenca a titolo esemplificativo gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

<i>In sintesi:</i>
<i>I criteri di valutazione devono essere oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto del contratto da affidare.</i>
<i>A norma dell'art. 17 della L.P. n. 2/2016 il peso da attribuire alla componente economica nel caso di appalti di lavori non può comunque essere superiore al 30 per cento, ma a garanzia della qualità dell'offerta è auspicabile e fortemente consigliato riservare alla parte tecnica dell'offerta almeno 80 punti dei 100 a disposizione .</i>

#### **5. Criteri di valutazione e criteri motivazionali**

L'art. 108 comma 4 del Codice dispone che l'Amministrazione aggiudicatrice deve indicare nei documenti di gara i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.

Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcilla in

cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto.

I criteri motivazionali sono i parametri di giudizio rispetto ai quali avviene la valutazione delle offerte: devono essere espressamente indicati nella documentazione di gara affinché ne sia garantita a tutti i partecipanti la piena conoscibilità. Nel rispetto dei principi fondamentali di ogni procedura di gara devono essere non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese.

Si evidenzia inoltre che, secondo la giurisprudenza costante, qualora la documentazione di gara enunci un criterio motivazionale generale in grado di rendere *ex ante* chiari i profili sui quali la valutazione tecnica si deve svolgere, ciò rende sufficiente *ex post* il solo punteggio numerico. *“Nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento”* (Consiglio di Stato sez. III, 12/10/2023, n.8893). Quindi, la legittimazione all’attribuzione del solo punteggio numerico è ancorata alla redazione della documentazione di gara dalla quale deve emergere chiaramente quale sia la valutazione (e il relativo significato) che ha condotto la Commissione tecnica all’espressione del punteggio numerico. In altri termini, non sono sufficienti criteri motivazionali come “ottimo”, “discreto” e simili se non vi sia una chiara correlazione delle modalità di attribuzione del predetto criterio motivazionale.

A titolo esemplificativo, si potrebbe enunciare una tabella dei criteri motivazionali riferiti ad un caso in cui si valuti una determinata caratteristica prestazionale richiesta:

	Coefficiente di valutazione	Criterio motivazionale	Definizione del livello	
Per ciascun criterio / sub criterio di valutazione	superiore a 0,9 fino a o pari a 1	in presenza di un ottimo grado	Si ha ottimo grado quando:	della seguente caratteristica qualitativa: ...
	superiore a 0,8 fino a o pari a 0,9	in presenza di un elevato grado	ecc.	
	superiore a 0,7 fino a o pari a 0,8	in presenza di un buon grado		
	superiore a 0,6 fino a o pari a 0,7	in presenza di un grado discreto		
	superiore a 0,5 fino a o pari a 0,6	in presenza di un sufficiente grado		
	superiore a 0,4 fino a o pari a 0,5	in presenza di un insufficiente grado		
	superiore a 0,3 fino a o pari a 0,4	in presenza di un mediocre grado		
	superiore a 0,2 fino a o pari a 0,3	in presenza di uno scarso grado		
	fino a o pari a 0,2	in assenza o non sviluppato grado		

Si segnala che la tabella sopra indicata è meramente esemplificativa: è consentita la strutturazione dei coefficienti anche in modo diverso, ad es. per scaglioni (es. 0,00 – 0, 2, 0,4 ecc.) o per blocchi ( da 0,0 a 0,3; da 0,4 a 0,6 ecc.).

Quello che esige la giurisprudenza è sempre che sia possibile ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione tecnica (e, per essa dai singoli Commissari) per attribuire i punteggi: ciò

può avvenire o tramite una precisa indicazione degli atti di gara che guidi la Commissione tecnica o tramite l'attribuzione alla stessa di un obbligo motivazionale la cui espressione è ritenuta adeguata laddove consente all'operatore economico interessato e agli altri partecipanti di comprendere le ragioni di valorizzazione o penalizzazione dell'offerta presentata correlate al singolo criterio di valutazione. Si veda in tal senso, Consiglio di Stato (Sez. IV, 22/6/2020, n. 3790) dove si chiarisce che il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare le singole proposte in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in termini Cons. Stato, V, 29 luglio 2019, n. 5308; V, 3 aprile 2018, n. 2051)."

Rimane fermo che *"la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell'ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti"* (Consiglio di Stato sez. V, 25/08/2023, n. 7942).

Si precisa infine che l'indicazione espressa negli atti di gara dei criteri di valutazione dell'appalto (con la ponderazione relativa a tali criteri ovvero il loro ordine d'importanza e l'eventuale articolazione in sub-criteri con i relativi sub-pesi o sub-punteggi) e dei criteri motivazionali, risponde ai principi di parità di trattamento e di trasparenza dell'attività amministrativa.

In merito si deve ricordare che qualsiasi cambiamento o integrazione, fornito successivamente alla pubblicazione del bando, potrebbe ledere il principio della *par condicio* e, come tale, essere censurabile dinanzi a un giudice amministrativo. Per esempio, gli eventuali chiarimenti, precisazioni, ecc. resi nel corso della procedura di gara dall'Amministrazione aggiudicatrice, su richiesta dei concorrenti, sono legittimi solo se resi conoscibili a tutti i potenziali concorrenti. Questo sempre che si rimanga nei limiti di un semplice chiarimento di quanto riportato negli atti di gara: laddove il chiarimento trasmodi in un'integrazione o in una modifica degli atti stessi è necessario procedere con una ripubblicazione del bando (ed eventualmente con la proroga del termine di presentazione delle offerte). In altri termini, è pacifico come *"il chiarimento non possa forzare e andare oltre il possibile ambito semantico della clausola secondo uno dei suoi possibili significati"* (Cons. St., sez. III, 23 novembre 2022 n. 10301). I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso della procedura di gara sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella *lex specialis*, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva. I chiarimenti della stazione appaltante possono, infatti, costituire interpretazione autentica con cui l'Amministrazione spiega la propria volontà provvedimentale, meglio delucidando le previsioni della *lex specialis*: ciò è tuttavia consentito soltanto nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un conflitto tra le interpretazioni fornite dall'Amministrazione ed il tenore delle clausole chiarite, in caso di contrasto dovendo darsi prevalenza alle clausole della *lex specialis* e al significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono. I chiarimenti non sono invece ammissibili allorché, mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, in quanto in tema di gare d'appalto le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati: ne consegue che i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle né

integrarle, assumendo le previsioni della legge di gara carattere vincolante per la Commissione. Dette fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante. Con i chiarimenti non sono, dunque, possibili operazioni manipolative, potendo essi solo contribuire, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato o la ratio, violandosi altrimenti il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

<i>In sintesi:</i>
<i>L'Amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi nonché i criteri motivazionali cioè i parametri di giudizio per la valutazione delle offerte.</i>
<i>I criteri motivazionali devono essere non discriminatori e conoscibili da tutti i concorrenti.</i>
<i>I concorrenti devono essere messi in grado di conoscere compiutamente in che modo verrà valutata la loro offerta.</i>

## **6. Criteri di valutazione e determinazione del punteggio**

È importante che l'Amministrazione aggiudicatrice non attribuisca i punteggi ai singoli criteri in modo manifestamente incoerente rispetto all'oggetto dell'appalto o in modo da determinare nei confronti dei concorrenti illegittime posizioni di vantaggio.

L'Amministrazione, inoltre, in fase di determinazione del contenuto degli atti di gara, deve aver cura di non assegnare a un criterio di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri, o così ridotto da renderlo quasi irrilevante ai fini della determinazione del punteggio complessivo, vanificando il meccanismo di funzionamento del criterio di aggiudicazione e pregiudicando così il risultato della procedura in termini di equilibrio qualità/prezzo.

Inoltre, non devono essere previsti criteri di valutazione che prendono in considerazione profili dell'offerta per i quali è certo o altamente probabile che tutti i concorrenti presentino proposte in grado di raggiungere il livello di qualità massimo o, all'opposto, non siano in grado di raggiungere quello minimo: ciò, infatti, si tradurrebbe in un appiattimento della valutazione delle offerte tecniche presentate da tutti i concorrenti portando – nella sostanza – ad aggiudicare esclusivamente sulla base dell'elemento prezzo e contraddicendo in questo modo alla *ratio* stessa del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal miglior rapporto qualità / prezzo.

Nell'attribuzione del punteggio l'Amministrazione aggiudicatrice deve considerare l'importanza che ciascun criterio assume rispetto agli altri, in ragione delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione stessa nonché delle caratteristiche del mercato di riferimento.

È inoltre necessario, ai sensi dell'art. 108 del Codice, valorizzare maggiormente, sotto il profilo del punteggio, i criteri che più consentono di differenziare concretamente le varie offerte presentate, avendo riguardo anche al mercato di riferimento.

<i>In sintesi:</i>
<i>I punteggi devono essere: coerenti con l'oggetto del contratto; non discriminatori; equilibrati; effettivi; capaci di differenziare adeguatamente i concorrenti.</i>

## **7. La c.d. “soglia di sbarramento”**

È possibile prevedere un punteggio-soglia, per cui solo le offerte tecniche che raggiungeranno tale punteggio possono restare in gara. La c.d. ‘soglia di sbarramento’ è



rappresentata dalla previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, ed è finalizzata a garantire una qualità elevata delle offerte presentate (C.d.S. sez. V 18 ottobre 2023 n. 9075): a seguito di una valutazione condotta dall'Amministrazione in sede di determinazione dei contenuti degli atti di gara, l'offerta tecnica che si colloca sotto tale soglia è inidonea a condurre all'aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione dell'offerta economica, in quanto qualitativamente inadeguata. La *ratio* di questo strumento, censurabile solo in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità, si ricollega all'esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale, in coerenza con le specificità del contratto da concludere e con il complesso dei criteri di scelta del relativo contraente, a un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì da comportare l'esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano sul versante qualitativo lo standard che l'Amministrazione si prefigge. Affinché la *ratio* dell'istituto, così come appena connotata, acquisisca specifico valore e garantisca effettivamente la Stazione appaltante circa la qualità della proposta presentata in sede di gara è necessario che sia fissata una soglia pari ad almeno la metà del punteggio complessivo riservato alla parte tecnica dell'offerta e, quindi, che sia fissata in **almeno 40 punti sugli 80 disponibili per la parte tecnica**. Spetta in ogni caso alla Stazione appaltante valutare caso per caso la singola opera pubblica che viene messa in gara - integrando in tal senso una specifica motivazione in sede di provvedimento a contrarre - e aumentare la soglia di sbarramento in ragione del relativo importo economico e/o delle relative e peculiari caratteristiche tecniche, di localizzazione, di innovatività, costruttive o di inserimento nel contesto geomorfologico, viabilistico o cittadino che la connotano. La particolare complessità di un'opera sotto i vari aspetti indicati, infatti, impone alla Stazione appaltante in applicazione del principio del risultato la ricerca di una particolare qualità delle proposte che il mercato offre, stimolando il mercato stesso con soglie di sbarramento particolarmente elevate - che possono anche raggiungere i 60 punti sugli 80 a disposizione per l'offerta tecnica - affinché gli operatori economici presentino soluzioni fortemente connotate da un punto di vista qualitativo in grado, proprio perché tali, di soddisfare appieno le esigenze della Stazione appaltante. A maggior ragione una simile valutazione si impone laddove la Stazione appaltante abbia deciso di procedere con un appalto integrato, ove la valutazione deve comprendere anche il servizio di progettazione esecutiva che si intende affidare all'operatore economico che realizza l'opera. Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel dichiarare che la direttiva 2014/24/UE deve essere interpretata nel senso di non ostare a una normativa nazionale che autorizza le Amministrazioni aggiudicatrici a imporre in una gara d'appalto con procedura aperta requisiti minimi per la valutazione tecnica, cosicché le offerte presentate che, al termine di tale valutazione, non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita sono escluse dalla successiva valutazione fondata sia su criteri tecnici sia sul prezzo, ha rilevato che, nell'ipotesi, un'offerta che non raggiunge una simile soglia non soddisfa, in via di principio, le esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice e non deve essere presa in considerazione al momento della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" (C.G.U.E., IV, 20 settembre 2018 C. 546/2016). In un'ottica di analisi dell'istituto in questione alla luce delle disposizioni del nuovo Codice del 2023, si può affermare che la mancata considerazione delle offerte che si collocano al di sotto di una certa soglia, pur quando questo implichi, per il metodo di valutazione adottato, una loro inferiorità "relativa" rispetto alle altre offerte in gara (e non una loro assoluta inadeguatezza), appare comunque in linea con il principio del risultato sancito dall'art. 1 del nuovo Codice nella cui prospettiva una soglia di sbarramento che consenta alle sole offerte comparativamente migliori di concorrere per l'aggiudicazione velocizza il processo di selezione e garantisce il perseguimento di obiettivi di qualità.

*In sintesi:*

*Lo strumento per garantire la qualità delle offerte presentate è la previsione di una soglia di sbarramento che, per raggiungere appieno il suo scopo, deve essere almeno pari alla metà dei punti riservati alla parte tecnica (quindi almeno 40 punti sugli 80 riservati alla parte tecnica).*

*Per opere di particolare rilevanza economica e/o di particolare complessità la soglia di sbarramento deve essere adeguatamente aumentata, fino a raggiungere in casi particolari anche 60 punti sugli 80 a disposizione per la parte tecnica.*

## **8. La c.d. “riparametrazione” dei punteggi**

Un cenno merita anche la facoltà per le Stazioni appaltanti di prevedere negli atti di gara la riparametrazione dei punteggi assegnati all’offerta tecnica in ragione dell’esito finale della valutazione delle offerte tecniche: la riparametrazione non è un obbligo che possa farsi discendere da nessuna norma ma deve essere prevista negli atti di gara, quale frutto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione (CdS Sez. V 27 settembre 2022 n. 8326). È rimesso, pertanto, alla discrezionalità delle singole stazioni appaltanti prevedere negli atti di gara la riparametrazione dei singoli punteggi tecnici e del punteggio tecnico complessivo.

Si evidenzia che dove il punteggio tecnico è suddiviso in più criteri e quando ciascuno di questi è ulteriormente ripartito in sub-criteri, ognuno con un suo punteggio massimo, è probabile che a seguito della valutazione nessun concorrente ottenga il punteggio massimo previsto per il singolo criterio, dal momento che il punteggio ottenuto per ciascun singolo criterio è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascun sub-criterio. Peraltro si tenga presente che tale riparametrazione specifica su criteri suddivisi in sub-criteri ha un senso esclusivamente laddove si sia in presenza di elementi qualitativi: questo perché laddove si prevedesse anche per criteri tabellari o comunque quantitativi si giungerebbe a determinare l’irrelevanza della differenziazione delle proposte presentate e quindi - in fatto - a un appiattimento della valutazione.

Allo stesso modo è probabile che il punteggio tecnico (determinato complessivamente dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio) per nessuna delle offerte valutate raggiunga il limite massimo di punteggio predeterminato dagli atti di gara per l’offerta tecnica.

Simili evenienze possono alterare il peso che la Stazione appaltante ha voluto riservare a ciascun criterio e, soprattutto, alla valutazione qualitativa della proposta tecnica rispetto alla parte economica dell’offerta: si tenga conto che la parte economica, in ragione dell’applicazione di un criterio puramente matematico, vede sempre assegnato il totale complessivo dei punteggi alla stessa riservata. Per ovviare a tale problematica e mantenere il peso assegnato a ciascuna componente e il conseguente equilibrio predeterminato dagli atti di gara, la Stazione Appaltante, per riallineare i punteggi ottenuti dai concorrenti a quelli massimi previsti negli atti di gara, può procedere alla riparametrazione del punteggio ottenuto dal concorrente in ciascun criterio o all’offerta tecnica complessivamente intesa al valore massimo fissato a monte. La riparametrazione consiste, di fatto, in un’operazione matematica che permette di riallineare i punteggi a quelli previsti per l’elemento di partenza assegnando il punteggio massimo previsto all’offerta migliore (ossia quella che ha conseguito il punteggio più alto) e rideterminando proporzionalmente i punteggi conseguiti dalle altre offerte.

Tenuto conto delle osservazioni sopra svolte e della necessità imposta dal principio del risultato di ricercare sempre il miglior rapporto qualità prezzo, si ritiene necessario che la Stazione appaltante **preveda sempre la riparametrazione del punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica** in modo tale da garantire che anche al termine della gara il peso della parte economica sia mantenuto inalterato rispetto a quanto stabilito in atti di gara dalla Stazione appaltante.

*In sintesi:*

*È necessario prevedere almeno la riparametrazione del punteggio attribuito complessivamente all’offerta tecnica per mantenere inalterato il rapporto qualità / prezzo previsto in atti di gara.*

## 9. La riparametrazione e la soglia di anomalia

Laddove la stazione appaltante preveda in atti di gara la riparametrazione deve prestare attenzione alle relative ricadute.

Innanzitutto, laddove sia previsto, quale elemento specifico di anomalia dell'offerta, il raggiungimento di un determinato limite di punteggio (ad es. il limite dei quattro quinti del punteggio sia per la parte tecnica che per la parte economica), è necessario che in atti di gara si dia atto specificatamente di quale sia il punteggio che viene preso in considerazione a tali fini, se quello determinato in esito alla riparametrazione (che deriva da un aumento imposto da un mero calcolo matematico) o quello esitante dalla valutazione condotta sull'offerta tecnica presentata (che comprova l'effettiva qualità della proposta presentata). La questione è stata particolarmente dibattuta in applicazione del previgente codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016). ANAC nelle sue linee guida n. 2 aveva stabilito che "Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni". La giurisprudenza sul punto non è stata uniforme: parte ha ritenuto che per individuare se un'offerta, in relazione al parametro tecnico, superi o meno la soglia di anomalia, vada considerato il punteggio pre-riparametrazione (Tar Veneto, Venezia, sez. I, 09 febbraio 2018, n. 145), mentre altra parte condivide le conclusioni dell'Anac (Consiglio di Stato, sez. V – 16 aprile 2019, n. 2496). Considerando l'assenza di previsioni normative certe e indicazioni univoche a livello giurisprudenziale, è necessario che ciascuna Stazione appaltante si esprima espressamente negli atti di gara.

Sul punto si ritiene ragionevole prevedere che la verifica circa il superamento della soglia di anomalia debba avvenire considerando i punteggi ottenuti dall'offerta **prima della riparametrazione**. Questo perché solo questi sono definiti dall'effettiva qualità della proposta tecnica, mentre quelli riparametrati costituiscono il risultato di un calcolo puramente matematico.

*In sintesi:*

*Dove sia prevista la riparametrazione dei punteggi negli atti di gara deve essere precisato come si procede alla verifica circa il superamento della soglia di anomalia ed è ragionevole stabilire che tale verifica si effettua sui punteggi assegnati prima della relativa riparametrazione.*

## 10. Riparametrazione e soglia di sbarramento

Un'altra questione legata alla valutazione delle offerte tecniche che si interseca con la riparametrazione è quella della previsione di una soglia di sbarramento, per la quale i concorrenti che a seguito della valutazione della Commissione non ottengono un punteggio almeno pari al minimo indicato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, non sono ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche venendo di fatto esclusi dalla procedura. Come ricordato, anche la previsione di una soglia di sbarramento è facoltativa e deve quindi essere prevista a monte nella *lex specialis*.

Anche a tali fini deve essere definito in atti di gara se la verifica del raggiungimento della soglia di sbarramento avviene in un momento anteriore alla riparametrazione dei punteggi o sulla base dei punteggi conseguiti in esito alla riparametrazione stessa.

Ricordando quanto sopra detto in merito alla finalità dell'introduzione della soglia di sbarramento tesa al perseguimento di un livello minimo di qualità dell'offerta tecnica, si ritiene ragionevole prevedere che la verifica in questione debba avvenire considerando i punteggi ottenuti dall'offerta **prima della riparametrazione**. Questo perché solo questi sono definiti dall'effettiva qualità della proposta tecnica, mentre quelli riparametrati costituiscono il risultato di un calcolo puramente matematico.

*In sintesi:*

*Dove sia prevista una soglia di sbarramento il cui mancato raggiungimento determina l'esclusione dalla gara deve essere precisato negli atti di gara come si procede alla verifica circa il raggiungimento*

della soglia di sbarramento ed è ragionevole stabilire che tale verifica sia effettuata sui punteggi assegnati prima della relativa riparametrazione.

## 11. Criteri di valutazione e controlli

Nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, buona parte del punteggio che ha determinato la migliore offerta è riconducibile al pregio dell'offerta tecnica.

E' quindi necessario che, in sede di esecuzione, l'offerta che risulta essere stata premiata e che costituisce precisa obbligazione contrattuale venga puntualmente eseguita: diversamente si vanificherebbe la procedura di scelta del contraente e soprattutto verrebbe compromessa la *par condicio* dei concorrenti alla gara.

Il contratto e, prima ancora, gli atti di gara devono prevedere una accurata definizione dei controlli in corso d'opera, delle penali applicabili e dei casi di risoluzione contrattuale, in caso di mancato rispetto degli elementi proposti in offerta. In fase di esecuzione, il Responsabile unico del progetto (RUP) e il Direttore lavori, ciascuno per la propria competenza, sono tenuti a verificare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, procedendo con tutti gli adempimenti necessari, dalla comminazione delle penali fino alla risoluzione del contratto se necessario, per supportare adeguatamente l'effetto dei controlli.

Da ciò consegue che l'Amministrazione aggiudicatrice in sede di determinazione degli atti di gara deve definire le modalità di verifica durante l'esecuzione del rispetto di quanto offerto e soprattutto deve prevedere elementi premiali tali da poter essere effettivamente verificati e connessi a specifiche penali in modo da rendere effettivo il confronto competitivo, non vanificare l'obiettivo della procedura e soprattutto gli obiettivi perseguiti con l'introduzione di ciascuno degli elementi di valutazione.

<i>In sintesi:</i>
<i>I criteri di valutazione devono prevedere elementi effettivamente verificabili.</i>
<i>Gli atti di gara / capitolato speciale d'appalto / contratto prevedono la disciplina dei controlli e le penali per il mancato rispetto di quanto offerto dall'affidatario.</i>
<i>Il RUP e la Direzione lavori sono tenuti a verificare il corretto adempimento degli oneri contrattuali.</i>

## 12. Criteri di valutazione e Commissione Tecnica

L'esigenza di coniugare i principi di una buona Amministrazione con quelli di celerità e tempestività hanno condotto alla ricerca di criteri di valutazione delle offerte che permettano di perseguire l'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo anche mediante l'adozione di elementi quantitativi rispetto a quelli qualitativi, che invece richiedono una valutazione discrezionale da parte della Commissione tecnica.

Sul punto, occorre ricordare che i criteri di valutazione devono consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo: lo stesso art. 108 del nuovo Codice stabilisce espressamente che *"La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici."* In assoluto non si può affermare che la previsione di criteri quantitativi o tabellari sia contraria al dettato normativo, posto che non esclude del tutto la possibilità per ciascun concorrente di esprimere la propria capacità progettuale e organizzativa garantendo così una differenziazione tra le offerte: questo se, dati i criteri previsti, non possa ritenersi certo sin dall'avvio della procedura di gara che ciascun offerente è in condizione di soddisfare tutti gli elementi valorizzati dall'Amministrazione ai fini della valutazione qualitativa delle offerte.

Certo è che l'adozione di elementi quantitativi o tabellari per la valutazione delle offerte comporta conseguenze positive sui tempi di conclusione delle procedure di affidamento

ponendosi, quindi, in perfetta aderenza al principio di risultato così come codificato dall'art. 1 del nuovo Codice e producendo ricadute positive sull'efficienza ed efficacia della spesa pubblica, nonché un favorevole impatto sul mercato e sull'occupazione. Allo stesso modo, può risultare un valido strumento di contenimento del contenzioso: si può rilevare, infatti, che ove l'attribuzione del punteggio è connessa a valutazioni discrezionali è sempre più oggetto di ricorsi giurisdizionali, con il rischio di pronunce di annullamento degli atti di gara.

Nella determinazione dei criteri di valutazione, quindi, occorre procedere con un'attenta valutazione dei singoli criteri quantitativi e degli effetti che possono avere sul confronto competitivo in ragione del mercato di riferimento. Inoltre, è necessario tenere ben distinte le caratteristiche che si prestano ad essere oggetto di una mera dichiarazione di possesso da parte dei concorrenti, ai fini dell'attribuzione dei punteggi secondo il metodo "on/off" (si pensi, ad esempio, al possesso di una certificazione ISO) e le caratteristiche tecniche rilevanti solo in quanto adeguate, per le quali è imprescindibile una valutazione tecnica di rispondenza alle richieste dell'Amministrazione da parte di un'apposita Commissione tecnica.

Quindi, da un lato, la normativa sopra richiamata impone che i criteri adottati consentano un effettivo confronto su profili tecnici e, soprattutto, l'effettiva capacità di individuare - in esito alla conclusione della procedura - l'offerta che garantisce il miglior rapporto qualità prezzo. Per altro verso, è comunque legittimo anche l'utilizzo di criteri di valutazione delle offerte quantitativi o tabellari, fermo che ciò deve avvenire sulla base di una valutazione attenta della natura dello specifico appalto oltre che dei singoli criteri di valutazione introdotti tale da poter condurre l'Amministrazione al ragionevole convincimento che tale sistema consenta di determinare un effettivo confronto competitivo e garantisca una adeguata valorizzazione di elementi tecnici per assicurare l'individuazione di una proposta che rappresenti il miglior rapporto qualità / prezzo.

Alla luce di quanto finora esposto e in considerazione dei principi generali di tempestività e proporzionalità, si ritiene necessaria la previsione in ogni caso di elementi qualitativi riservando agli stessi una quota parte di punteggio significativa proprio per evitare il rischio di un appiattimento delle offerte e - in definitiva - la stessa vanificazione dell'utilizzazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'individuazione della quota significativa da riservare ai punteggi di tipo qualitativo deve essere determinata in ragione del singolo appalto messo in gara, a fronte delle peculiarità tecniche e dell'importo dello stesso, fermo che si ritiene necessario il rispetto dei seguenti limiti (definiti ipotizzando un rapporto qualità prezzo di 80/20):

- appalti sino a 10 mln di euro: 45 punti minimi per criteri qualitativi;
- appalti di importo superiore a 10 mln di euro e fino a 20 mln euro: almeno 55 punti per i criteri qualitativi;
- appalti di importo superiore a 20 mln di euro: almeno 65 punti per i criteri qualitativi.

*In sintesi:*

*L'adozione di elementi quantitativi o tabellari per la valutazione delle offerte fa sorgere il rischio di non garantire un effettivo confronto concorrenziale su aspetti tecnici e di non garantire il perseguimento del miglior rapporto qualità / prezzo.*

*I criteri devono consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori.*

*E' sempre necessario prevedere anche criteri qualitativi in una quota parte significativa del punteggio complessivo riservato alla parte tecnica che aumenta in ragione dell'aumento dell'importo posto a base di gara.*

### 13. Attribuzione del punteggio offerta economica

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'Offerta economica si ritiene opportuno proporre la seguente formula:

$$P_i = C_i P_{MAX}$$

dove:

- $C_i$  coefficiente dell'offerta  $i$ -esima, approssimato alla terza cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore se la quarta cifra decimale è  $\geq 5$ .
- $P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile al presente criterio

e

$$C_i \text{ per } Ri < Rmed = 0,95 \times \left[ \frac{Ri}{Rmed} \right]$$

$$C_i \text{ per } Ri \geq Rmed = 0,95 + 0,05 \times \left[ \frac{Ri - Rmed}{Rmax - Rmed} \right]$$

dove:

- $C_i$  coefficiente dell'offerta  $i$ -esima, approssimato alla terza cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore se la quarta cifra decimale è  $\geq 5$ .
- $Ri$  valore del ribasso del concorrente  $i$ -esimo
- $Rmed$  media aritmetica dei valori dei ribassi delle offerte dei concorrenti
- $Rmax$  valore massimo tra i ribassi delle offerte dei concorrenti.

### 14. La valutazione della sostenibilità economica dell'offerta

Nelle procedure di gara espletate mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è mai consentito procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale: si vedano in tal senso per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'art. 63 bis del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria l'art. 110 del nuovo Codice.

Sul punto si ricorda, inoltre che in base all'art. 30 comma 5 bis della L.P. n. 26/1993 e all'art. 63 bis del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 per affidamenti di importo superiore al milione di euro è sempre necessario che l'offerente (e prima l'Amministrazione in sede di predisposizione degli atti di gara) proceda a scorporare le varie voci di prezzo nelle tre componenti principali: manodopera, mezzi e materiali.

Come detto, l'Amministrazione deve produrre nei documenti di gara le analisi dei prezzi considerati nel progetto e stabilire l'obbligo per gli offerenti di compilare l'offerta economica

indicando per ogni singolo prezzo le componenti che concorrono alla sua formazione: costo della manodopera, costo dei mezzi e costo per la fornitura dei materiali.

Dalle analisi dei prezzi presentate in sede di offerta economica è possibile evidenziare specifici elementi di "anomalia", ossia elementi tali da ingenerare dubbi sulla serietà e congruità dell'offerta presentata a fronte delle caratteristiche tecniche della stessa. Fermo restando quanto stabilito dal nuovo Codice in materia di costo della manodopera, l'art. 110 stabilisce che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa e prescrive, inoltre che, *"Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione."*

Il legislatore, quindi, rimette alla discrezionalità dell'Amministrazione l'individuazione delle offerte che possono essere ritenute sospette di anomalia e che quindi andranno sottoposte a verifica, con un conclusivo epilogo dotato di motivazione adeguata. La scelta è coerente con la volontà espressa dal legislatore stesso di restituire alle stazioni appaltanti la propria discrezionalità amministrativa e tecnica, conferendo pertanto alle stesse il potere e il dovere di compiere le scelte amministrative di loro pertinenza, in coerenza con i principi del risultato, della fiducia e di buona fede e affidamento.

Rimane fermo che le Amministrazioni possono anche ricorrere a quanto già previsto dal previgente codice che riteneva sospette di anomalia le offerte alle quali fosse attribuito un punteggio sia per la parte tecnica che per la parte economica pari o superiore ai quattro quinti del punteggio rispettivamente riservato a ciascuna delle due parti (cfr. Relazione al Codice del Consiglio di stato) e questa soluzione, nella sua ragionevolezza, si ritiene essere quella preferibile.

<i>In sintesi:</i>
<i>Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa.</i>
<i>Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione: è preferibile prevedere che si ritengono sospette di anomalia le offerte alle quali è attribuito un punteggio sia per la parte tecnica che per la parte economica pari o superiore ai quattro quinti del punteggio rispettivamente riservato a ciascuna delle due parti.</i>

## PARTE II

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA CON RIFERIMENTO AL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Per quanto riguarda la qualità tecnica dell'offerta, fermo che le caratteristiche prestazionali dei materiali e delle forniture devono essere compiutamente definite nel progetto esecutivo posto a base di gara, la normativa vigente (art. 108 del nuovo Codice) richiede di valutare la proposta per gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto del contratto da affidare.

In queste Linee guida si propongono alcuni criteri di valutazione della qualità dell'offerta con particolare riferimento ai profili di sostenibilità ambientale e di sicurezza per i lavoratori, di professionalità del personale impiegato nella commessa, dell'ottimizzazione organizzativa del cantiere derivante dall'esecuzione dei lavori della categoria prevalente da parte dell'appaltatore principale e dal rispetto della "filiera corta" per l'approvvigionamento dei materiali. Inoltre si propongono anche elementi attinenti ad aspetti prettamente tecnici e da valutare in termini qualitativi e non quantitativi. Rimane fermo che l'individuazione di specifici criteri deve essere effettuata in ragione della singola opera per la cui esecuzione si procede e alle relative peculiarità tecniche, organizzative, di localizzazione ecc. Ciascuno di questi aspetti, infatti, può determinare specifiche esigenze della Stazione appaltante che pertanto è chiamata a prevedere elementi qualitativi di valutazione che consentano di premiare l'offerta che meglio soddisfa le stesse.

Il RUP può quindi scegliere, in relazione allo specifico appalto, di utilizzare uno o più dei seguenti criteri, in aggiunta o meno ad altri, in modo da contemperare le varie esigenze, fermo restando quanto detto in precedenza circa il necessario bilanciamento fra criteri di valutazione qualitativa e criteri di valutazione quantitativa.

È opportuno specificare che il RUP potrebbe, in ragione di specifica motivazione, anche decidere di non applicare alcuno dei criteri proposti, tenuto conto della natura dello specifico appalto.

Al fine di garantire l'efficacia della valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, alcuni dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esposti nel seguito si applicano ordinariamente **a tutta la compagine degli appaltatori (intendendosi per tale, in ogni punto in cui lo si richiama, in caso di appaltatore plurisoggettivo - quale ad esempio un'associazione temporanea di imprese - ciascuna delle imprese che lo costituiscono - ossia nell'esempio delle associazioni temporanee di imprese sia la mandataria che tutte le mandanti)** e subappaltatori ed eventualmente sub-subappaltatori che eseguono i lavori in appalto, fermo restando che in sede di gara non è richiesto che i siano individuate le imprese subappaltatrici.



## 1. Esempificazione dei Criteri di valutazione

### 1.1. Esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente da parte del concorrente senza subaffidamenti

Questo criterio prevede una premialità per gli operatori economici più strutturati che dichiarano di eseguire in proprio i lavori nella categoria prevalente in relazione all'importo massimo subappaltabile determinato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 119 comma 1 del Codice - al netto degli oneri di sicurezza e delle lavorazioni specialistiche per le quali è richiesta una specifica abilitazione (ad es. l'abilitazione prevista dal DM 37/2008) - il cui importo è indicato a questo fine negli atti di gara ed ha ricadute positive sulla tutela della sicurezza dei lavoratori meno esposti a rischi interferenziali al diminuire del numero delle Imprese presenti sul cantiere.

A tal riguardo, la giurisprudenza (Tar Piemonte, 11 maggio 2018 n. 578) ha affermato che *la clausola della lex specialis che premia con un punteggio aggiuntivo l'offerta dell'operatore che subappalta la minor quota dell'appalto non può ritenersi discriminatoria né ingiustificatamente limitativa della libertà di stabilimento e della libera concorrenza, avendo essa lo scopo non di precludere bensì semplicemente di scoraggiare il ricorso ad una modalità di esecuzione dell'appalto, il subappalto, che per natura è idoneo a creare problemi che si riflettono sulla corretta esecuzione dell'appalto e sul rispetto di alcune norme a carattere imperativo.*

Nella definizione di questo criterio di valutazione, l'Amministrazione deve valutare le peculiarità della singola opera in gara e determinare una percentuale massima valorizzabile ai fini dell'attribuzione del punteggio che può essere fissata, di norma, entro un range compreso fra il 70% e l'80% dei lavori compresi nella categoria prevalente. La formula di seguito indicata è esemplificativamente formulata con riferimento alla percentuale massima dell'80%, ma deve essere valutata caso per caso e corretta in ragione della percentuale ritenuta più adeguata nel caso concreto.

Il punteggio potrà essere attribuito con la seguente formula:

$$\begin{aligned} \text{se } \%LCP_i &= > 80\%: P_i = P_{max} \\ \text{se } \%LCP_i &< 80\%: P_i = P_{max} \times \frac{\%LCP_i}{80\%} \end{aligned}$$

dove:

- $P_i$  = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo;
- $P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile al criterio;
- $\%LCP_i$  = percentuale (espressa con massimo 2 decimali dopo la virgola) delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che il concorrente i-esimo si impegna a realizzare direttamente con le proprie maestranze, senza ricorrere a sub-affidamenti (subappalto, cottimo, nolo a caldo, fornitura con posa, ecc.).

Il punteggio massimo è attribuito a chi offre percentuali pari all'80%: percentuali superiori all'80% sono considerate pari all'80%.

In sede di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'Amministrazione aggiudicatrice verifica la coerenza con le dichiarazioni rese in sede di gara in base alle quali è stato calcolato il punteggio.

Quindi, in sede di esecuzione dei lavori saranno ammesse ed autorizzate esclusivamente le comunicazioni e/o richieste di sub-affidamenti di lavori della categoria prevalente per la sola quota residuale eccedente la percentuale che l'appaltatore ha dichiarato in offerta di eseguire con le proprie maestranze.

## **1.2. Numero di dipendenti impiegati in cantiere assunti con contratto a tempo indeterminato.**

Il criterio premia l'operatore economico che opera sul cantiere con un più ampio numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, valorizzando la stabilità dei rapporti di lavoro ritenuta espressione di esperienza e affidabilità nel settore, oltre all'impatto sociale connesso alla presenza di contratti di lavori stabili.

Ai fini di questo criterio sono considerati i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, che il concorrente si impegna ad impiegare nel cantiere.

Il valore va espresso come numero di uomini x giorno da confrontare con il valore considerato quale quantità ritenuta necessaria rispetto alla durata complessiva del cantiere, indicata nel capitolato e negli atti di gara.

Il numero complessivo di uomini x giorno indicato dal concorrente è riferito ai dipendenti di tutte le imprese esecutrici a qualsiasi titolo impiegati nel cantiere: appaltatore, subappaltatori, sub-subappaltatori, imprese ausiliarie, imprese consorziate esecutrici.

Gli atti di gara devono prevedere, in questo caso, l'utilizzo nei cantieri di un sistema di rilevazione nominativa delle presenze automatico ed informatizzato, che riversi i dati giornalmente all'Amministrazione, remunerato tra le voci della sicurezza non soggette a ribasso. Durante l'esecuzione dei lavori, può essere verificato, anche a campione, il rispetto di quanto dichiarato in gara.

La presenza in cantiere per il periodo pari o superiore a 8 ore giornaliere di un lavoratore equivale a 1 uomo x giorno. La presenza per un periodo di ore inferiore ad 8 ore è invece considerata in proporzione percentuale rispetto al valore unitario corrispondente alle 8 ore giornaliere.

Il punteggio è attribuito con la seguente formula:

$$P_i = P_{max} \times \frac{Nug_i}{Nug_{max}}$$

dove:

- $P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo;
- $P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile al presente criterio;
- $Nug_i$  = numero di uomini x giorno dipendenti con contratto a tempo indeterminato alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, impiegati in cantiere, indicato dal concorrente i-esimo;

- $Nug_{max}$  valore massimo del numero di uomini x giorno  $Nug_i$  offerto fra tutti i concorrenti.

L'eventuale indicazione di un numero di uomini x giorno maggiore del valore indicato negli atti di gara è riportata al valore indicato nel capitolato e negli atti di gara.

La verifica finale di quanto offerto è comunque effettuata a fine lavori sulla totalità delle maestranze impiegate in cantiere, sulla base delle risultanze emerse dalla consultazione del libro unico del personale cui si aggiunge la documentazione attestante la presenza in cantiere del medesimo personale (ricavabile dagli strumenti elettronici di rilevazione delle presenze predisposti in cantiere) che l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante (anche eventualmente riferiti a Impresa diversa dall'appaltatore) al fine di consentirle la verifica del rispetto di quanto dichiarato in offerta tecnica.

In sede di verifica finale, in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara l'Amministrazione aggiudicatrice dispone l'applicazione di una penale pari alla differenza tra il punteggio ottenuto in sede di offerta ed il punteggio che si sarebbe ottenuto in base alle effettive presenze in cantiere di personale con contratto a tempo indeterminato, moltiplicata per un fattore pari al 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto. Nel caso di presentazione o ammissione di un'unica offerta, l'importo della penale è determinato secondo il predetto meccanismo, rapportando il valore offerto al valore massimo previsto in atti di gara.

### **1.3. Numero di dipendenti tecnici dotati di diploma o laurea.**

Il criterio premia l'operatore economico che opera nel cantiere con il più elevato numero di tecnici dotati di titolo di studio di diploma superiore o laurea, valorizzando l'aspetto della professionalità del personale impiegato nella commessa. Ai dipendenti tecnici è equiparato anche il titolare o socio o legale rappresentante dell'Impresa in possesso dei predetti titoli di studio, fermo restando in ogni caso quanto indicato nel seguito.

Ai fini di questo criterio sono considerati i tecnici dipendenti con contratto a tempo indeterminato alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, con diploma di scuola superiore o laurea, che il concorrente si impegna ad impiegare nel cantiere.

Il valore va espresso come numero di uomini x giorno da confrontare con il valore considerato quale quantità ottimale rispetto alla durata complessiva del cantiere, indicato nel capitolato e negli atti di gara.

Il numero complessivo di uomini x giorno indicato dal concorrente è riferito ai dipendenti tecnici di tutte le imprese esecutrici a qualsiasi titolo presenti in cantiere: appaltatore, subappaltatori, sub-subappaltatori, imprese ausiliarie, imprese consorziate esecutrici.

Gli atti di gara devono prevedere che al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto siano fornite tutte le informazioni relative al personale tecnico (per ciascuno di essi, nominativo e titolo di studio e data di assunzione) e l'utilizzo nei cantieri di un sistema di rilevazione nominativa delle presenze automatico ed informatizzato, che riversi i dati giornalmente all'Amministrazione, remunerato tra le voci della sicurezza non soggette a ribasso. Durante l'esecuzione dei lavori, può essere verificato, anche a campione, il rispetto di quanto dichiarato in gara.

Il punteggio è attribuito con la seguente formula:

$$P_i = P_{max} \frac{Nug_i}{Nug_{max}}$$

dove:

- $P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo;
- $P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile al presente criterio;
- $Nug_i$  = numero di uomini x giorno assunti con diploma/laurea dipendenti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, impiegati in cantiere, indicato dal concorrente i-esimo, rispetto al numero di uomini x giorno indicato negli atti di gara;
- $Nug_{max}$  valore massimo del numero di uomini x giorno  $Nug_i$  offerto fra tutti i concorrenti.

Eventuali indicazioni di numero di uomini x giorno maggiore al valore indicato negli atti di gara, sono riportate al valore indicato negli atti di gara.

La verifica finale di quanto offerto è comunque effettuata a fine lavori sulla totalità delle figure tecniche impiegate in cantiere, sulla base delle risultanze emerse dalla consultazione del libro unico del personale cui si aggiunge la documentazione attestante la presenza in cantiere del medesimo personale (ricavabile dagli strumenti elettronici di rilevazione delle presenze predisposti in cantiere) che l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante (anche eventualmente riferiti a Impresa diversa dall'appaltatore) al fine di consentirle la verifica del rispetto di quanto dichiarato in offerta tecnica.

In sede di verifica finale, in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara l'Amministrazione aggiudicatrice dispone l'applicazione di una penale pari alla differenza tra il punteggio ottenuto in sede di offerta ed il punteggio che si sarebbe ottenuto in base alle effettive presenze in cantiere di personale di personale dotato di titolo di studio di diploma superiore o laurea, moltiplicata per un fattore pari al 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto. Nel caso di presentazione o ammissione di un'unica offerta, l'importo della penale è determinato secondo il predetto meccanismo, rapportando il valore offerto al valore massimo previsto in atti di gara.

#### **1.4. Possesso della certificazione ISO 14001 (sistema di gestione ambientale)**

Il criterio mira a valorizzare l'operatore economico in possesso della certificazione che attesti che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

Il concorrente deve indicare in offerta la percentuale dei lavori di progetto che si impegna ad eseguire in proprio o tramite imprese esecutrici (appaltatore, subappaltatori, sub-subappaltatori, imprese ausiliarie, imprese consorziate esecutrici) in possesso della certificazione alla norma UNI EN ISO 14001:2015, rispetto all'importo complessivo di progetto dei lavori.

In alternativa alla certificazione richiesta, si considerano idonee le certificazioni equivalenti: in tal caso rimane ferma la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nella valutazione dell'equivalenza della certificazione prodotta e quella richiesta e rimane onere dell'offerente fornire, con adeguati mezzi, la prova dell'equivalenza: in particolare il concorrente dimostra

l'equivalenza presentando una relazione che raffronta le norme poste a base della certificazione richiesta con quella dallo stesso presentata.

Per tutte le imprese esecutrici è richiesta la presentazione di copia della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in loro possesso, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta o al momento della richiesta di sub-affidamento dei rispettivi lavori.

In sede di esecuzione dei lavori sono ammesse ed autorizzate esclusivamente le comunicazioni e/o richieste di sub-affidamenti di lavori ad imprese esecutrici prive della certificazione alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per la sola quota di lavori residuale eccedente la percentuale di lavori che l'appaltatore ha dichiarato di eseguire tramite imprese esecutrici certificate alla norma UNI EN ISO 14001:2015.

Per le eventuali società consortili (art. 68 comma 9 del nuovo Codice) costituite dopo l'aggiudicazione dell'appalto, ai fini della verifica di quanto offerto in sede di offerta tecnica, vengono considerati i requisiti di certificazione di ciascun componente la Società consortile.

Il punteggio per questo criterio è attribuito nella misura massima al concorrente che offre una percentuale pari o superiore all'80%:

$$\text{se } \% P_i = > 80\%: P_i = P_{max}$$

e agli altri concorrenti secondo la seguente formula:

$$\text{se } \% P_i < 80\%: P_i = P_{max} \times \frac{\% P_i}{80\%}$$

dove:

- $P_j$  = punteggio del concorrente i-esimo;
- $P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile al presente criterio;
- $\%_i$  = percentuale dei lavori di progetto (espressa con massimo 2 decimali dopo la virgola) che il concorrente i-esimo intende eseguire in proprio o tramite imprese esecutrici certificate, rispetto all'importo totale di progetto dei lavori.

In sede di verifica finale, nel caso di discordanza tra quanto dichiarato in sede di offerta rispetto a quanto effettivamente riscontrato, l'Amministrazione applica una penale pari alla differenza tra il punteggio ottenuto in sede di offerta ed il punteggio che si sarebbe ottenuto in base all'effettiva percentuale di lavori eseguiti dalle imprese in possesso della certificazione alla norma UNI EN ISO 14001:2015, moltiplicata per un fattore pari al 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto. Nel caso di presentazione o ammissione di un'unica offerta, l'importo della penale è determinato secondo il predetto meccanismo.

### **1.5. Possesso della certificazione ISO 45001**

Il criterio mira a valorizzare l'operatore economico che attua un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Il concorrente deve indicare in offerta la percentuale dei lavori di progetto che si impegna ad eseguire in proprio o tramite imprese esecutrici (appaltatore, subappaltatori, sub-subappaltatori, imprese ausiliarie, imprese consorziate esecutrici) in possesso della certificazione ISO 45001, rispetto all'importo complessivo di progetto dei lavori.

In alternativa alla certificazione richiesta, si considerano idonee le certificazioni equivalenti: in tal caso rimane ferma la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nella valutazione

dell'equivalenza della certificazione prodotta e quella richiesta e rimane onere dell'offerente fornire, con adeguati mezzi, la prova dell'equivalenza: in particolare il concorrente dimostra l'equivalenza presentando una relazione che raffronta le norme poste a base della certificazione richiesta con quella dallo stesso presentata.

Per tutte le imprese esecutrici è richiesta la presentazione di copia della certificazione ISO 45001 in loro possesso, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta o al momento della richiesta di sub-affidamento dei rispettivi lavori.

In sede di esecuzione dei lavori sono ammesse ed autorizzate esclusivamente le comunicazioni e/o richieste di sub-affidamenti di lavori ad imprese esecutrici prive della certificazione ISO 45001 per la sola quota di lavori residuale eccedente la percentuale di lavori che l'appaltatore ha dichiarato di eseguire tramite imprese esecutrici certificate ISO 45001.

Per le eventuali società consortili (art. 68 comma 9 del nuovo Codice) costituite dopo l'aggiudicazione dell'appalto, ai fini della verifica di quanto offerto in sede di offerta, vengono considerati i requisiti di certificazione di ciascun componente la società consortile.

Il punteggio per questo criterio è attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{max} \frac{\%_i - 45001}{\%_{max} - 45001}$$

dove:

- $P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo;
- $P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile al presente criterio;
- $\%_i$  = percentuale dei lavori di progetto (espressa con massimo 2 decimali dopo la virgola) che il concorrente i-esimo intende eseguire in proprio o tramite imprese esecutrici in possesso della certificazione ISO 45001, rispetto all'importo totale di progetto dei lavori;
- $\%_{max}$  = valore massimo della percentuale  $\%_i$  offerta fra tutti i concorrenti.

In sede di verifica finale, nel caso di discordanza tra quanto dichiarato in sede di offerta rispetto a quanto effettivamente riscontrato, l'Amministrazione applica una penale pari alla differenza tra il punteggio ottenuto in sede di offerta ed il punteggio che si sarebbe ottenuto in base all'effettiva percentuale di lavori eseguiti dalle imprese in possesso della certificazione ISO 45001, moltiplicata per un fattore pari al 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto. Nel caso di presentazione o ammissione di un'unica offerta, l'importo della penale è determinato secondo il predetto meccanismo, rapportando il valore offerto al 100% dei lavori.

## 1.6. Possesso della certificazione di genere

Il comma 7 dell'art. 108 del Codice prevede che "Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui

all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.”

In ragione di quanto prescritto dalla citata disposizione e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della L.P. n. 2/2016 <sup>1</sup> si ritiene che debba essere riservata una quota di punteggio al possesso della certificazione di genere di cui art. 46bis del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (in riferimento alla prassi UNI/PdR 125:2022) rilasciata da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/200, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

In alternativa alla certificazione richiesta, si considerano idonee le certificazioni equivalenti: in tal caso rimane ferma la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nella valutazione dell'equivalenza della certificazione prodotta e quella richiesta e rimane onere dell'offerente fornire, con adeguati mezzi, la prova dell'equivalenza: in particolare il concorrente dimostra l'equivalenza presentando una relazione che raffronta le norme poste a base della certificazione richiesta con quella dallo stesso presentata.

In caso di raggruppamento o di Consorzio ordinario, il punteggio è attribuito solo se la certificazione è posseduta da tutti gli operatori economici aderenti all'ATI/Consorzio ordinario.

Per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il punteggio è attribuito sia nel caso di partecipazione come operatore singolo, sia nel caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese, a condizione che la certificazione richiesta sia posseduta dal Consorzio o da tutte le consorziate esecutrici indicate in sede di offerta.

Date le previsioni normative sopra richiamate si ritiene che in questo caso l'attribuzione del punteggio previsto per questa tipologia di certificazione possa avvenire secondo la metodologia on/off attribuendo il punteggio pieno in caso di possesso della certificazione (o di quella ritenuta equivalente) e zero punti in caso di mancanza.

### **1.7. Possesso dell'Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO)**

Il criterio mira a premiare gli operatori economici che sono in possesso dell'Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO), valorizzando la legalità del lavoro, la semplificazione delle attività di presidio e controllo e l'adozione di modelli organizzativi virtuosi.

L'Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO) è rilasciata dai consulenti del lavoro ai sensi del protocollo d'intesa del 15 gennaio 2014 con il Ministero del lavoro e attesta la regolarità nella gestione dei rapporti di lavoro sotto tutti i profili compresa quindi anche l'effettiva corresponsione delle retribuzioni dovute ai lavoratori secondo quanto previsto dal Protocollo programmatico e operativo tra la Provincia autonoma di Trento, il Consiglio provinciale e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 10 agosto 2018, n. 1437.

Il concorrente deve indicare in offerta la percentuale dei lavori di progetto che si impegna ad eseguire in proprio o tramite imprese esecutrici (appaltatore, subappaltatori, sub-subappaltatori, imprese ausiliarie, imprese consorziate esecutrici) in possesso della ASSE.CO., rispetto all'importo complessivo di progetto dei lavori.

---

<sup>1</sup> Art. 1 comma 4 L.P. n. 2/2016: “4. Questa legge favorisce l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente e del benessere degli animali, l'assunzione di persone con disabilità o svantaggiate, anche tramite il ricorso a particolari condizioni di esecuzione dell'appalto o della concessione.”

Per tutte le imprese esecutrici è richiesta la presentazione di copia della Asseverazione ASSE.CO. in loro possesso, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta o al momento della richiesta di sub-affidamento dei rispettivi lavori.

In sede di esecuzione dei lavori sono ammesse ed autorizzate esclusivamente le comunicazioni e/o richieste di sub-affidamenti di lavori ad imprese esecutrici prive della Asseverazione ASSE.CO., per la sola quota di lavori residuale eccedente la percentuale di lavori che l'appaltatore ha dichiarato di eseguire tramite imprese esecutrici asseverate ASSE.CO.

Per le eventuali società consortili (art. 68 comma 9 del nuovo Codice) costituite dopo l'aggiudicazione dell'appalto, ai fini della verifica di quanto offerto in sede di offerta, vengono considerati i requisiti di certificazione di ciascun componente la società consortile.

Il punteggio per questo criterio è attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{max} \frac{\% i - ASSE.CO.}{\%_{max} - ASSE.CO.}$$

dove:

- $P_i$  = punteggio del concorrente  $i$ -esimo;
- $P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile al presente criterio;
- $\%i$  = percentuale dei lavori di progetto (espressa con massimo 2 decimali dopo la virgola) che il concorrente  $i$ -esimo intende eseguire in proprio o tramite imprese esecutrici in possesso della Asseverazione ASSE.CO, rispetto all'importo totale di progetto dei lavori;
- $\%_{max}$  = valore massimo della percentuale  $\%i$  offerta fra tutti i concorrenti.

In sede di verifica finale, nel caso di discordanza tra quanto dichiarato in sede di offerta rispetto a quanto effettivamente riscontrato, l'Amministrazione applica una penale pari alla differenza tra il punteggio ottenuto in sede di offerta ed il punteggio che si sarebbe ottenuto in base all'effettiva percentuale di lavori eseguiti dalle imprese in possesso della Asseverazione ASSE.CO, moltiplicata per un fattore pari al 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto. Nel caso di presentazione o ammissione di un'unica offerta, l'importo della penale è determinato secondo il predetto meccanismo, rapportando il il valore originariamente offerto al valore posto in gara.

### **1.8. Impegno alla certificazione della correttezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nell'appalto**

Il criterio mira a premiare gli operatori economici che si impegnano a far certificare da uno dei soggetti di cui all'articolo 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro) della L. 11 gennaio 1979, n. 12 per ciascun dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto la correttezza del trattamento economico e normativo secondo il CCNL (e CCPL ove presente) indicato negli atti di gara nel rispetto delle previsioni dell'art. 32 comma 1 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 39 del Capitolato generale (approvato con D.P.P 16 agosto 2023 n. 20-96/Leg.) così come declinate nel Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto d'appalto.

Il criterio ha quindi l'obiettivo di garantire la tutela del personale impiegato nell'esecuzione dell'opera attraverso il rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori nell'ambito dell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici, nonché la semplificazione delle attività di presidio e controllo.

Ai fini di questo criterio sono considerati i lavoratori dipendenti impiegati nel cantiere per i quali il concorrente garantisce la presentazione della certificazione in parola.



Il valore va espresso come numero di uomini x giorno da confrontare con il valore considerato quale quantità ritenuta necessaria rispetto alla durata complessiva del cantiere, indicata nel capitolato o negli atti di gara.

Il numero complessivo di uomini x giorno indicato dal concorrente è riferito ai dipendenti, a qualsiasi titolo impiegati nel cantiere, di tutte le imprese esecutrici: appaltatore, subappaltatori, sub-subappaltatori, imprese ausiliarie, imprese consorziate esecutrici.

Gli atti di gara devono prevedere, in questo caso, l'utilizzo nei cantieri di un sistema di rilevazione nominativa delle presenze automatico ed informatizzato, che riversi i dati giornalmente all'Amministrazione, remunerato tra le voci della sicurezza non soggette a ribasso.

La presenza in cantiere per il periodo pari o superiore a 8 ore giornaliere di un lavoratore equivale a 1 uomo x giorno. La presenza per un periodo di ore inferiore ad 8 ore è invece considerata in proporzione percentuale rispetto al valore unitario corrispondente alle 8 ore giornaliere.

Il punteggio massimo è attribuito all'offerente che indica un numero di uomini giorno pari o superiore al numero di uomini giorno indicato negli atti di gara. Agli altri concorrenti è il punteggio è attribuito mediante la seguente formula:

$$P_i = P_{max} \frac{Nug_i}{Nug_{gara}}$$

dove:

- $P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo;
- $P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile al presente criterio;
- $Nug_i$  = numero di uomini x giorno impiegati in cantiere per i quali si impegna a presentare la certificazione in questione, indicato dal concorrente i-esimo;
- $Nug_{gara}$  = valore del numero di uomini x giorno indicato negli atti di gara.

L'eventuale indicazione di un numero di uomini x giorno maggiore del valore indicato negli atti di gara è riportata al valore indicato nel capitolato o negli atti di gara.

La verifica finale di quanto offerto è comunque effettuata a fine lavori sulla totalità delle maestranze impiegate in cantiere, sulla base delle risultanze emerse dalla consultazione del libro unico del personale cui si aggiunge la documentazione attestante la presenza in cantiere del medesimo personale (ricavabile dagli strumenti elettronici di rilevazione delle presenze predisposti in cantiere) che l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante (anche eventualmente riferiti a Impresa diversa dall'appaltatore) al fine di consentirle la verifica del rispetto di quanto dichiarato in offerta tecnica.

In sede di verifica finale, in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara l'Amministrazione aggiudicatrice dispone l'applicazione di una penale pari alla differenza tra il punteggio ottenuto in sede di offerta e il punteggio che si sarebbe ottenuto in base alle effettive presenze in cantiere di personale per il quale è stata presentata la certificazione in questione, moltiplicata per un fattore pari al 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto. Nel caso di presentazione o ammissione di un'unica offerta, l'importo della penale è determinato secondo il predetto meccanismo.

### 1.9. Numero di operai con qualifica minima di operaio specializzato.

Il criterio mira a premiare l'operatore economico che opera in cantiere con personale dotato di qualifica minima di operaio specializzato, già dipendenti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il valore va espresso come numero di uomini x giorno da confrontare con il valore considerato quale quantità ottimale rispetto alla durata complessiva del cantiere, indicato nel capitolato e negli atti di gara. Si considera di norma ottimale una quantità di personale con qualifica minima di operaio specializzato nell'ordine del 60%-80% del valore complessivo delle maestranze considerato necessario rispetto alla durata complessiva del cantiere, indicata nel capitolato e negli atti di gara, da valutare in relazione alla tipologia di lavorazioni previste dall'appalto.

Il numero complessivo di uomini x giorno indicato dal concorrente è riferito ai dipendenti di tutte le imprese esecutrici a qualsiasi titolo presenti in cantiere: appaltatore, subappaltatori, sub-subappaltatori, imprese ausiliarie, imprese consorziate esecutrici.

Gli atti di gara devono prevedere l'utilizzo nei cantieri di un sistema di rilevazione nominativa delle presenze automatico ed informatizzato, che riversi i dati giornalmente all'Amministrazione, remunerato tra le voci della sicurezza non soggette a ribasso. Durante l'esecuzione dei lavori, può essere verificato, anche a campione, il rispetto di quanto dichiarato in gara.

Il punteggio è attribuito con la seguente formula:

$$P_i = P_{max} \frac{Nug_i}{Nug_{max}}$$

dove:

- $P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo;
- $P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile al presente criterio;
- $Nug_i$  = numero di uomini x giorno con qualifica minima di operaio specializzato, dipendenti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, impiegati in cantiere, indicato dal concorrente i-esimo, rispetto al numero di uomini x giorno indicato negli atti di gara;
- $Nug_{max}$  = valore massimo del numero di uomini x giorno  $Nug_i$  offerto fra tutti i concorrenti.

Eventuali indicazioni di numero di uomini x giorno > valore indicato negli atti di gara, sono riportate al valore indicato negli atti di gara.

In sede di verifica finale, in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara l'Amministrazione aggiudicatrice, dispone l'applicazione di una penale pari alla differenza tra il punteggio ottenuto in sede di offerta ed il punteggio che si sarebbe ottenuto in base alle effettive presenze in cantiere di personale con qualifica minima di operaio specializzato, moltiplicata per un fattore pari al 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto. Nel caso di presentazione o ammissione di un'unica offerta, l'importo della penale è determinato secondo il predetto meccanismo, rapportando il valore originariamente offerto con il valore posto in gara.

### **1.10. Qualità attrezzature e macchinari: mezzi trasporto materiale EURO 5 o 6.**

Il criterio mira a premiare l'operatore economico che mette a disposizione per l'esecuzione dei lavori in appalto mezzi di trasporto classificati euro 5 o euro 6 o equivalente, valorizzando gli aspetti legati alla tutela ambientale in termini di ridotta produzione di emissioni inquinanti.

I mezzi considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante si intendono di proprietà o acquisiti in leasing o noleggiati dall'appaltatore.

In sede di offerta il concorrente indica la tipologia dei mezzi di trasporto rientranti nella categoria EURO 5 o 6 che intende utilizzare in cantiere per lavorazioni eseguite in proprio o tramite imprese esecutrici (appaltatore, subappaltatori, sub-subappaltatori, imprese ausiliarie, imprese consorziate esecutrici, noli a caldo).

Possono essere impiegati anche mezzi non rispondenti alle caratteristiche richieste (perché più vecchi), ma in questo caso non è attribuito alcun punteggio.

Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - TUTTI i mezzi almeno classe EURO 6c              | punteggio massimo |
| - TUTTI i mezzi almeno classe EURO 6               | punteggio medio   |
| - TUTTI i mezzi almeno classe EURO 5               | punteggio minimo  |
| - anche solo un mezzo in classe inferiore a EURO 5 | punteggio 0       |

Prima dell'accesso al cantiere del singolo mezzo di trasporto, l'appaltatore deve presentare all'Amministrazione documentazione atta a dimostrare disponibilità e caratteristiche del mezzo. Qualora le caratteristiche non corrispondano al dato dichiarato, è interdetto l'impiego di detti mezzi, senza che l'appaltatore possa sollevare contestazioni di sorta.

Durante l'esecuzione dei lavori, può essere verificato, anche a campione, il rispetto di quanto dichiarato in gara. In caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara l'Amministrazione aggiudicatrice, valutato l'interesse pubblico alla conclusione del lavoro e in luogo della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, dispone l'applicazione di una penale pari alla differenza tra il punteggio ottenuto in sede di offerta ed il punteggio che si sarebbe ottenuto in base alla tipologia dei mezzi di trasporto rilevati in cantiere, moltiplicata per un fattore pari al 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto.

### **1.11. Qualità attrezzature e macchinari – macchine operatrici EU STAGE IIIB o STAGE IV**

Il criterio premia aspetti operativi nel cantiere che hanno valenza ambientale nel senso che le caratteristiche richieste per i principali mezzi d'opera (escavatori) sottende una ridotta produzione di emissioni inquinanti.

I mezzi considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante si intendono di proprietà o acquisiti in leasing o noleggiati dall'appaltatore.

In sede di offerta il concorrente indica la tipologia dei mezzi d'opera rientranti nella categoria EU STAGE IIIB o STAGE IV che intende utilizzare in cantiere per lavorazioni eseguite in proprio o tramite imprese esecutrici (appaltatore, subappaltatori, sub-subappaltatori, imprese ausiliarie, imprese consorziate esecutrici, noli a caldo).

Possono essere impiegati anche mezzi non rispondenti alle caratteristiche richieste (perché più vecchi), ma in questo caso non è attribuito alcun punteggio.

Il punteggio è attribuito con il seguente criterio:

- escavatori con potenza superiore o uguale a 56 kW, TUTTI in stage IV e gli escavatori con potenza inferiore a 56 kW TUTTI almeno in stage IIIB = punteggio massimo
- escavatori con potenza superiore o uguale a 75 kW, TUTTI in stage IV e gli scavatori con potenza inferiore 75 kW TUTTI almeno in stage IIIB = punteggio medio
- escavatori con potenza superiore a 130 kW in stage IV e tutti gli altri almeno stage IIIB = punteggio minimo
- tutti i mezzi d'opera con Stage III B o inferiori = punteggio 0

Prima dell'accesso al cantiere del singolo mezzo d'opera, l'appaltatore deve presentare all'Amministrazione documentazione atta a dimostrare disponibilità e caratteristiche del mezzo. Qualora le caratteristiche non corrispondano al dato dichiarato, è interdetto l'impiego di detti mezzi, senza che l'appaltatore possa sollevare contestazioni di sorta.

Durante l'esecuzione dei lavori, può essere verificata, anche a campione, il rispetto di quanto dichiarato in gara.

In sede di verifica finale, in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara l'Amministrazione aggiudicatrice, dispone l'applicazione di una penale pari alla differenza tra il punteggio ottenuto in sede di offerta ed il punteggio che si sarebbe ottenuto in base alla tipologia dei mezzi d'opera rilevati in cantiere, moltiplicata per un fattore pari al 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto.

### 1.12. Utilizzo di fornitori locali

Il criterio premia l'approvvigionamento di materiali da fornitori locali, valorizzando le relative ricadute positive in termini di impatti sociali e di tutela ambientale.

La percentuale indicata in offerta relativa alle forniture approvvigionate in cantiere da fornitori locali deve fare riferimento al valore economico di progetto delle forniture significative indicate negli atti di gara ai fini del presente criterio. La percentuale è richiesta per ogni voce dell'elenco prezzi di progetto al fine di determinare l'importo economico complessivo delle forniture approvvigionate in cantiere da fornitori locali e quindi la relativa percentuale complessiva rispetto al totale delle forniture significative indicate negli atti di gara ai fini del presente criterio .

I fornitori significativi devono avere la sede legale o operativa entro 80 km dalla sede del cantiere stesso. La distanza di 80 km è misurata tramite l'applicazione Google Maps, seguendo il percorso più breve tra la sede del cantiere e la sede del fornitore.

Il punteggio è attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{max} \frac{\% F}{\%_{max} F}$$

dove:

- $P_j$  = punteggio del concorrente i-esimo;
- $P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile al presente criterio;

- $\%_{iF}$  = percentuale di forniture del concorrente i-esimo approvvigionate in cantiere provenienti da fornitori locali, con sede legale o operativa localizzata entro la distanza massima di 80 km, calcolata come rapporto tra il valore economico di progetto delle forniture approvvigionate da fornitori locali ed il valore economico di progetto di tutte le forniture relative agli articoli di elenco prezzi significativi ai fini del presente criterio indicati dall'Amministrazione;
- $\%_{maxF}$  = valore massimo della percentuale  $\%_{iF}$  offerta fra tutti i concorrenti.

In sede di verifica finale, nel caso di discordanza tra quanto dichiarato in sede di offerta rispetto a quanto effettivamente riscontrato in cantiere, si applica una penale pari alla differenza tra il punteggio ottenuto in sede di offerta ed il punteggio che si sarebbe ottenuto in base all'effettiva percentuale di forniture provenienti da fornitori nel raggio massimo di 80 km, moltiplicata per un fattore pari allo 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto. Nel caso di presentazione o ammissione di un'unica offerta, l'importo della penale è determinato secondo il predetto meccanismo, rapportando il valore originariamente offerto con il 100% di quanto previsto in gara.

### 1.13. Formazione specifica dedicata alle mansioni svolte nel periodo di esecuzione dei lavori

Il criterio valorizza l'impegno dell'operatore economico alla formazione del personale dipendente tecnico ed operaio impegnato nella conduzione della commessa, nel corso della commessa stessa.

Il criterio riguarda la formazione in materia di sicurezza sul cantiere, che viene misurato come ore/uomo/anno dalla stipula del contratto o, alternativamente, dall'inizio lavori (se precedente alla stipula del contratto) sino alla fine lavori.

Per tale criterio è necessario indicare le ore di formazione per la gestione sicurezza in cantiere calcolato per ogni dipendente con contratto a tempo determinato e indeterminato, impiegato nel cantiere relativo al periodo di esecuzione lavori, secondo la valorizzazione ore/uomo/anno.

E' prevista una soglia minima non significativa di ore/uomo/anno (comprensiva della formazione obbligatoria) e una soglia massima, valutata dal RUP in relazione alle problematiche in materia di sicurezza dello specifico cantiere.

Il punteggio è attribuito con distribuzione lineare tra la soglia minima e la soglia massima secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{max} \times \frac{(O_i - O_{min})}{(O_{max} - O_{min})}$$

dove:

- $P_j$  = punteggio del concorrente i-esimo;
- $P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile al presente criterio;

- $O_i$  = ore/uomo/anno (comprensiva della formazione obbligatoria) di formazione per la gestione sicurezza in cantiere offerte dal concorrente i-esimo;
- $O_{min}$  = Valore minimo di ore/uomo/anno di formazione per la gestione sicurezza del cantiere (comprensiva della formazione obbligatoria) indicate dal RUP;
- $O_{max}$  = Valore massimo di ore/uomo/anno di formazione per la gestione sicurezza del cantiere (comprensiva della formazione obbligatoria) indicate dal RUP.

Al termine dell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore deve produrre copia degli attestati di frequenza dei corsi da cui risulti il numero delle ore frequentate. La mancata presentazione di tale documentazione ovvero la presentazione di documentazione difforme che non comprovi le dichiarazioni rese in sede di offerta comporta l'applicazione di una penale pari al 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto per ogni punto in meno raggiunto rispetto al punteggio calcolato in sede d'offerta. Nel caso di presentazione o di ammissione di un'unica offerta, l'importo della penale è determinato secondo il predetto meccanismo.

#### **1.14. Coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nell'esecuzione dei lavori mediante la partecipazione alle gare in forma aggregata**

Come già detto, il contesto normativo vigente (Direttiva 24/2014/UE, Il Codice del 2023 e l'ordinamento provinciale) ha come suo obiettivo quello di aprire il mercato delle commesse pubbliche alle Imprese di ridotte dimensioni.

A fronte di tale obiettivo condiviso, anche le norme dettate in materia di offerta economicamente più vantaggiosa introducono la possibilità di prevedere elementi premiali che favoriscano il coinvolgimento di imprese di ridotte dimensioni.

In particolare, l'art. 108 del Codice stabilisce che *“Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.”*

Alla luce degli obiettivi posti dal contesto normativo vigente, è opportuno quindi premiare i concorrenti che presentano la loro offerta in forma aggregata con PMI, impegnandosi a garantire il coinvolgimento di piccole e medie imprese nella fase di esecuzione della commessa. Si ritiene che le Amministrazioni aggiudicatrici debbano promuovere la partecipazione aggregata alle gare, in modo da limitare il ricorso al subappalto, rappresentando il raggruppamento o altra forma aggregata un'opportunità maggiormente qualificante per l'impresa. Ciò al fine di permettere di maturare esperienza anche alle imprese di piccola e media grandezza che, diversamente, non potrebbero prendere parte a commesse di importo elevato. In tal modo si rinforza e si accresce il potenziale dell'impresa in un'ottica di maggior competitività sul mercato. Si intende per “forma aggregata” ogni possibile soggetto costituito, sia stabilmente che occasionalmente per la singola procedura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 65 del nuovo Codice, da più imprese che partecipi alla procedura di gara **garantendo che l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto sia eseguita anche da PMI**: a tal fine l'offerente deve precisare la quota di lavori la cui esecuzione è riservata a questa tipologia di Imprese.

Il punteggio è attribuito proporzionalmente alla quota di esecuzione lavori complessivamente riservata alle PMI, con attribuzione del punteggio pieno (per come riservato a questo elemento premiale dagli atti di gara) al concorrente che riserva l'integrale esecuzione dei

lavori a PMI, proporzionalmente ridotto in ragione della diminuzione della percentuale di esecuzione lavori riservata alla stessa tipologia di Imprese.

In sede di verifica finale, nel caso di discordanza tra quanto dichiarato in sede di offerta rispetto a quanto effettivamente riscontrato in cantiere, si applica una penale pari alla differenza tra il punteggio ottenuto in sede di offerta ed il punteggio che si sarebbe ottenuto in base all'effettiva percentuale di lavori eseguiti da PMI, moltiplicata per un fattore pari allo 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto. Nel caso di presentazione o ammissione di un'unica offerta, l'importo della penale è determinato secondo il predetto meccanismo.

### **1.15. Durata – riduzione del termine di esecuzione dei lavori**

Come visto, il principio del risultato di cui all'art. 1 del nuovo Codice pone attenzione specifica anche alla tempestività della fase di realizzazione dei lavori. Obiettivo della codificazione è garantire che la realizzazione dell'opera oggetto della commessa pubblica avvenga nei tempi previsti, senza ritardi che compromettono il soddisfacimento delle esigenze cui è preordinata la realizzazione dell'opera medesima. Ciò che vuole assicurare il legislatore è il rispetto dei termini prefissati che, in caso di appalto di opere pubbliche, sono stabiliti in sede progettuale sulla base di valutazioni tecniche (tenendo conto anche dei risvolti afferenti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori).

Fermo questo, uno degli elementi premiali può essere anche attinente alla riduzione della tempistica di realizzazione dell'opera: tuttavia, tale previsione deve essere attentamente valutata dalle singole Amministrazioni e, si ritiene, limitata a quei casi in cui si dimostri correlata a specifiche e preminenti esigenze dell'Amministrazione, fermo che la stessa deve essere circondata da particolari cautele tese ad evitare la presentazione di offerte che prevedono la riduzione del termine di esecuzione lavori a scapito della qualità dell'esecuzione degli stessi o della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per questo, ove l'Amministrazione aggiudicatrice intenda prevedere un simile elemento premiale si ritiene che debba anche individuare il limite massimo di valutabilità della riduzione determinando, sulla base di valutazioni tecniche e considerando anche le possibili ricadute in termini di sicurezza dei lavoratori, quale sia ragionevolmente attuabile dall'appaltatore.

Inoltre in sede di gara all'offerente deve essere richiesta la presentazione, oltre che della dichiarazione circa la riduzione del termine di esecuzione dei lavori (espressa in giorni naturali successivi e continui), anche un cronoprogramma aggiornato completo dell'indicazione delle squadre e dei mezzi d'opera impiegati per ciascuna attività e di una specifica valutazione circa le ricadute in termini di sicurezza dei lavoratori, dando atto che ogni misura ulteriore rispetto a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di progetto non può comportare un aumento dei costi stimati dall'Amministrazione nel Piano stesso.

L'attribuzione del punteggio deve avvenire, previa verifica e valutazione della correttezza, affidabilità e congruità del cronoprogramma aggiornato a fronte dell'indicazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati nelle varie attività e delle valutazioni in merito alla sicurezza dei lavoratori, suddividendo il punteggio a disposizione in due sub-criteri di cui uno qualitativo (con peso maggioritario) connesso alla valutazione del cronoprogramma presentato e uno quantitativo sulla base di un punteggio predeterminato per ogni giorno di riduzione da assegnare nel solo caso in cui l'esito della valutazione del cronoprogramma sia positiva. In questo caso il punteggio unitario è definito in sede di atti di gara in ragione del numero massimo di giorni di riduzione previsti e del punteggio previsto per questo sub-criterio.

In caso di previsione di questo elemento premiale le disposizioni del capitolato devono essere adeguatamente aggiornate prevedendo espressamente il divieto di proroga del

termine di esecuzione del contratto ove non strettamente legato all'approvazione di varianti che comportino un aumento delle lavorazioni affidate, salvo che l'appaltatore non dimostri che il ritardo non sia dipeso da fatto a lui imputabile e dimostri di aver adempiuto a tutto quanto derivante dalla documentazione prodotta in gara. Inoltre deve essere previsto che, in caso di ritardo rispetto al termine determinato in esito alla presentazione dell'offerta tecnica la penale da ritardo è aumentata applicando le regole di seguito indicate.

In sede di verifica finale, nel caso di ritardo rispetto al termine risultante dall'offerta presentata, la penale da ritardo prevista in Capitolato speciale d'appalto è aumentata – per mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dall'offerta tecnica - per ogni giorno di ritardo di un importo pari al punteggio conseguito in sede di offerta per un giorno di riduzione, moltiplicato per un fattore pari allo 5‰ (cinque per mille) dell'importo originario del contratto. Nel caso di presentazione o ammissione di un'unica offerta, l'importo dell'aumento della penale da ritardo è determinato secondo il predetto meccanismo.

### **1.16. Altri possibili elementi di valutazione**

Come detto in apertura del presente documento i criteri di valutazione devono essere connessi all'oggetto dell'appalto e quindi possono variare in ragione della tipologia di opera affidata e delle relative peculiarità anche derivanti da una specifica localizzazione. Spetta alla singola Amministrazione individuare caso per caso i criteri di valutazione che possono essere previsti e che possono essere finalizzati al miglioramento della qualità della prestazione. Si rammenta che la qualità della prestazione che l'operatore economico è chiamato a rendere in sede esecutiva dell'appalto comprende ogni aspetto della fase esecutiva e può riferirsi non solo a caratteristiche propriamente tecniche, ma anche a caratteristiche organizzative e alle possibili ricadute sul contesto in cui si inserisce il cantiere.

Di seguito si indicano alcuni elementi valutativi che, in ragione della tipologia di opera da realizzare, possono essere utilizzati, fermo restando che - si ribadisce - spetta alla singola Amministrazione verificare caso per caso la relativa pertinenza al lavoro da affidare e la effettiva capacità di garantire un miglioramento della qualità.

#### **1.16.1. Miglioramento delle prestazioni di alcune componenti**

Fra le caratteristiche tecniche che possono formare oggetto di migioria e quindi essere valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio si possono ricordare il miglioramento delle prestazioni degli impianti inseriti nell'opera (sia dal punto di vista della prestazione resa che da un punto di vista di consumo energetico).

Un simile criterio può anche essere collegato ad una valutazione tabellare o matematica con conseguente snellimento delle operazioni di attribuzione del punteggio tecnico: rimane inteso che deve essere cura della singola Amministrazione verificare che ciò non trasmodi in una premialità riservata ad un solo prodotto o produttore perché ciò potrebbe alterare le condizioni di gara. Altro elemento di attenzione deve essere riferito al punteggio riservato a un simile criterio che deve essere ragionevolmente rapportato al valore della singola componente a fronte del valore complessivo dell'appalto in modo tale da evitare che la migioria conseguita per la qualità della componente proposta comporti un vantaggio (in termini di premialità dell'offerta) sproporzionato rispetto al valore economico complessivo dell'appalto.

#### **1.16.2. Gestione operative delle demolizioni**

E' noto che le operazioni di demolizione rivestono particolare delicatezza sia a fronte della relativa pericolosità, sia in ragione delle ricadute sul contesto in cui si inserisce il cantiere. Fermo restando che tale attività dovrà essere assistita, in sede di redazione del piano di sicurezza di progetto e relativi elaborati grafici, da previsioni dettagliate delle procedure specifiche di cantiere nella fase di demolizione, con un simile criterio di valutazione può



essere valorizzato il Concorrente che ha la capacità di individuare le migliori soluzioni sia organizzative che operative nelle operazioni di demolizione ad esempio per:

- a) evitare danni (fessurazioni, cedimenti, crolli, ecc.) alle opere presenti sia all'interno che all'esterno dell'area di cantiere;
- b) assicurare una corretta separazione dei rifiuti per frazioni omogenee, in modo da rispettare il principio della demolizione selettiva ove pertinente;
- c) assicurare una corretta pulizia delle aree di raccolta differenziata dei materiali, programmando le operazioni di conferimento in discarica dei rifiuti derivanti dalla demolizione;
- d) assicurare una continua pulizia delle aree di transito dopo il passaggio in ingresso e uscita dei mezzi pesanti;
- e) assicurare le minori interferenze sul contesto esterno al cantiere (in termini di polveri, rumore ecc.).

Trattasi in questo caso di elemento di tipo qualitativo per la cui valorizzazione deve essere richiesta la produzione di una specifica relazione (eventualmente e ove pertinente accompagnata da elaborati grafici) elaborata dal concorrente da valutare tenendo conto di quanto segue:

- chiarezza e completezza tecnico/descrittiva della documentazione prodotta in funzione del perseguimento degli obiettivi sopra indicati;
- livello di definizione, qualità e fattibilità delle soluzioni organizzative e operative proposte per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

### **1.16.3. Organizzazione e gestione del cantiere**

La finalità di questo elemento è ottimizzare la gestione del cantiere per migliorare gli aspetti legati alla sicurezza del transito pedonale e veicolare dell'utenza, ridurre i disagi derivanti dalla necessità di introdurre vincoli alla circolazione stradale (come ad es. l'introduzione di senso unico alternato, la chiusura al traffico veicolare di strade o piazze, l'introduzione di una viabilità provvisoria ecc.), nonché per garantire la tutela dell'ambiente.

Trattasi in questo caso di elemento di tipo qualitativo per la cui valorizzazione deve essere richiesta la produzione di una specifica relazione (eventualmente e ove pertinente accompagnata da elaborati grafici) elaborata dal concorrente da valutare tenendo conto di quanto segue:

- chiarezza e completezza tecnico/descrittiva della documentazione prodotta in funzione del perseguimento degli obiettivi sopra indicati;
- livello di definizione, qualità e fattibilità delle soluzioni organizzative e operative proposte per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

### **1.16.4. Appalto integrato**

Un discorso a parte deve essere riservato all'appalto integrato che, come è noto **è un contratto misto** che prevede l'affidamento all'operatore economico di una prestazione di servizi di ingegneria e architettura (la progettazione esecutiva dell'opera) e una prestazione di lavori (la realizzazione dell'opera).

Tenuto conto dell'importanza della progettazione esecutiva nel contesto della realizzazione dell'opera, **deve essere valorizzato anche l'apporto dei professionisti** cui compete la progettazione esecutiva dell'opera (secondo le modalità previste dalla normativa vigente). Questa valorizzazione deve quindi trasformarsi nella previsione di una quota di punteggio riservata alla fase contrattuale di esecuzione della prestazione di progettazione, determinata in ragione della fondamentale importanza della qualità della progettazione esecutiva (senza considerare il peso economico del servizio di progettazione rispetto al totale del valore

dell'appalto) pur nel rispetto del principio di proporzionalità anche eventualmente verificando l'opportunità di introdurre ulteriori limitazioni al peso da riservare alla parte economica. Pertanto, si suggerisce di riservare a questo aspetto in via generale **almeno 15 punti sugli 80** punti totali assegnabili all'offerta tecnica, da aumentare eventualmente in ragione della peculiarità dell'opera di cui si tratta.

Le modalità di individuazione dei criteri premiali possono attenersi a vari elementi, fra i quali si ricordano a titolo esemplificativo le tempistiche previste per gli step di consegna degli elaborati progettuali, le modalità di raccordo dei professionisti incaricati dall'appaltatore con il RUP dell'Amministrazione e gli altri soggetti incaricati dalla stessa anche ai fini della verifica della progettazione, oltre e soprattutto la qualità della prestazione offerta desumibile anche dalle modalità di approccio e dalle soluzioni tecniche (di massima) di specifiche criticità. Gli elementi di valutazione in questione sono oggi oggetto di specifica linea guida approvata con delibera della GP n. 230 dd 18 febbraio 2022 (il cui aggiornamento oggi è in fase di conclusione) da cui è comunque possibile trarre spunti di riflessione.

#### **1.16.5. Verifiche e penali**

In tutti i casi sopra indicati quanto proposto in sede di offerta tecnica da parte dell'aggiudicatario confluisce nel contratto e diviene a tutti gli effetti obbligazione contrattuale il cui adempimento deve essere verificato in corso di esecuzione e in sede di verifica finale. In caso di inadempimento (totale o parziale) il Direttore dei lavori deve darne informazione in forma scritta al RUP che, con apposito verbale, procede a contestare l'inadempimento all'Appaltatore, invitandolo a conformarsi agli obblighi contrattuali e applicare le penali che devono essere previste negli atti di gara. Le penali devono essere correlate al singolo elemento di valutazione e possono essere definite quantitativamente in ragione del punteggio assegnato all'offerta in sede di gara, avendo cura di definire anche le modalità di determinazione della penale nel caso in cui - ove sia pervenuta una sola offerta - non si proceda all'attribuzione di punteggi. Rimane inteso che è anche possibile determinare la singola penale in maniera predeterminata e forfettaria, o compresa in un range da definire in ragione della gravità della singola violazione, oppure ancora è possibile prevedere della maggiorazioni in caso di reiterazione. In ogni caso le penali devono essere tali da determinare nell'operatore economico un effetto deterrente (in termini economici), ma non devono essere sproporzionate in ragione della valorizzazione dell'elemento di valutazione rispetto al totale dei punteggi a disposizione.

#### **1.17. Presentazione o ammissione di un'unica offerta.**

Nel contesto del presente documento per ogni elemento di valutazione dell'offerta tecnica è stato previsto un meccanismo di verifica e, soprattutto, di penalità anche per il caso in cui in gara sia pervenuta o sia stata ammessa un'unica offerta, ricordando che è stato ritenuto ancora in vigore l'art. 69 del R.D. n. 827/1924 (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 20/05/2024, n. 3258 che ne ha affermato la sopravvivenza anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice e, in precedenza, delibera ANAC n. 89/2022, TAR Campania n. 4371/2019) e che pertanto laddove la Stazione appaltante intenda riservarsi la facoltà di aggiudicare la gara anche in caso in cui sia stata presentata una sola offerta è necessario che ciò sia previsto espressamente in atti di gara.

Sicuramente, la valutazione dell'offerta tecnica e la relativa attribuzione dei punteggi si impone laddove sia prevista in atti di gara una soglia di sbarramento, ossia un limite di punteggio minimo che l'offerente deve comunque conseguire per essere ammesso alla presentazione dell'offerta economica e che costituisce il limite minimo di qualità tecnica che l'Amministrazione intende ottenere con l'affidamento dell'opera e per l'esecuzione della stessa.

Tuttavia, laddove non sia prevista una soglia di sbarramento, la valutazione dell'offerta potrebbe prescindere dall'attribuzione del punteggio (ove previsto dagli atti di gara) e

limitarsi a verificare l'idoneità dell'offerta presentata e la sua corrispondenza alle regole fissate dagli atti di gara stessi, oltre che il rispetto del progetto posto a base di gara.

Una simile scelta è demandata all'Amministrazione aggiudicatrice in sede di determinazione del contenuto degli atti di gara e non appare irragionevole tenuto conto della mancanza di possibilità di comparazione con altri competitori e dell'obiettivo di contenere i tempi della procedura di gara, fermo che in questo caso gli atti di gara devono prevedere espressamente che:

1. quanto offerto costituisce in ogni caso obbligazione contrattuale cui devono corrispondere penali specifiche (che dovranno essere indicate in dettaglio ove non ricavabili da quanto sopra descritto per ciascuno degli elementi premiali);
2. la riserva – a norma dell'art. 107 comma 4 del Codice – di non aggiudicare “se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014”;
3. la previsione espressa – a norma dell'art. 107 comma 1 del Codice – dell'impossibilità di procedere all'aggiudicazione in caso di rilevata carenza del presupposto relativo alla conformità dell'offerta alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito nonché nei documenti di gara, ivi compreso il progetto posto a base di gara;
4. la previsione espressa – a norma dell'art. 108 comma 10 del Codice – della riserva all'Amministrazione stessa di decidere di non procedere all'aggiudicazione laddove l'offerta stessa non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.